



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1398

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni di attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 10255 di data 22 ottobre 2018 recante "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013". Modifica ed integrazione delle Check list applicabili alle iniziative finanziate nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della PAT ed approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2285 dd. 22 dicembre 2020.

Il giorno **23 Agosto 2021** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

PRESIDENTE
ASSESSORE

**MAURIZIO FUGATTI
MATTIA GOTTARDI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La normativa europea relativa alla programmazione 2014-2020 dello Sviluppo Rurale prevede, con il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1306/2013 ed i relativi Regolamenti di esecuzione della Commissione, che lo Stato Membro disciplini le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, graduandole in funzione di gravità, entità e durata dell'inadempienza.

Al riguardo il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ha adottato il Decreto n. 10255 del 22 ottobre 2018 (Gazzetta ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019) avente ad oggetto l'approvazione dei *“Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013”*.

L'Allegato al Decreto n. 10255 prevede che le Regioni e Province Autonome applichino i criteri descritti nello stesso tramite l'adozione di propri autonomi provvedimenti.

Con deliberazione n. 2285 dd. 22 dicembre 2020 la Giunta provinciale ha recepito il predetto DM 10255/2018 approvando le seguenti check list sul rispetto della disciplina in materia di appalti pubblici applicabili alle iniziative finanziate dalle Misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) connesse agli investimenti “non SIGC”, nella duplice versione di “autovalutazione”, da compilarsi a cura del beneficiario del contributo PSR, e di “controllo”, di competenza dei funzionari incaricati delle attività di verifica:

1. affidamento diretto ex art. 52 co. 9 L.P. 26/93;
2. affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici (procedura applicabile fino all'entrata in vigore della modifica introdotta dall'art. 5 L.P. 2/19 all'art. 11 L.P. 1/19);
3. amministrazione diretta e cottimo fiduciario ex art. 52 co. 1 L.P. 26/93;
4. procedure negoziate di lavori ex art. 33 L.P. 26/93 e art. 54 DPGP 11 maggio 2012 nm. 9-84/leg; art. 18 co. 3 l.p. 9/2013; art. 11 L.P. 1/2019; art 33.1 L.P. 26/93.
5. spese in economia ex art. 32 L.P. 23/90;
6. trattativa diretta ex art. 21 co. 4 L.P. 23/90;
7. trattativa privata con invito ad almeno tre imprese ex art. 21 L.P. 23/90

Con la medesima deliberazione, al fine di non aggravare eccessivamente l'attività di verifica delle procedure di affidamento con conseguente rischio di paralisi dell'azione amministrativa ed in conformità all'art. 48 par. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 a mente del quale i controlli amministrativi devono riguardare *“tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare”*, è stata altresì approvata una check list semplificata, nella sola versione “di controllo”, concernente gli affidamenti diretti di lavori di importo non superiore ad euro cinquantamila.

Considerata la necessità di integrare i succitati documenti di verifica sul rispetto dell'ordinamento in materia di contratti pubblici con una ulteriore check list dedicata agli affidamenti di incarichi di progettazione e di altre attività tecniche di cui al Capo IV della L.P. 26/93, affinché il controllo sul rispetto di tali procedure, precedentemente condotto sulla base delle indicazioni contenute in un documento semplificato in uso alle strutture responsabili di Misura, sia reso maggiormente tracciabile e verificabile ex post.

Rilevata inoltre l'opportunità di adeguare la formulazione delle previsioni di ciascuna check list avente ad oggetto le correzioni finanziarie per la mancata verifica sul possesso dei requisiti generali, di cui all'articolo 80 del d.lgs n. 50/16, sia al fine di agevolarne l'attuazione in fase di controllo sia nell'ottica di estenderne l'applicazione anche ai casi rientranti nelle fattispecie di controllo

semplificato ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4/2016, aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10 luglio 2019.

Ritenuto pertanto coerente con la finalità sopra indicata prevedere, in luogo dell'attuale formulazione, una revoca integrale del contributo concesso a valere sul PSR per il caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo, ovvero una sua riduzione per il caso in cui la medesima stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (o delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale).

Considerato opportuno, per le medesime ragioni finalizzate a rendere più agevoli le attività di controllo, riformulare le previsioni di correzione finanziaria aventi ad oggetto la verifica, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti speciali ex art. 83 d.lgs n. 50/16, prevedendo una riduzione totale del contributo concesso nel caso in cui la stazione appaltante non abbia provveduto ad effettuare alcun controllo ed una sanzione pari al 2% dell'aiuto nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia verificato la sussistenza, in capo all'aggiudicatario, soltanto di alcuni dei requisiti richiesti.

Inoltre, dal momento che, ai sensi dell'art. 24 co. 3 della L.P. 26/93, l'adempimento relativo alla nomina di un collaudatore o di una commissione di collaudo risulta obbligatoria solo per i lavori a base d'asta superiore a 5 milioni di euro, rimanendo facoltativa nelle altre ipotesi, è stata reputata maggiormente conforme all'obiettivo di snellire e velocizzare le procedure di controllo, in coerenza con il principio di buon andamento e semplificazione dell'attività amministrativa, l'eliminazione di tale previsione dalle check list dedicate agli affidamenti diretti e all'amministrazione diretta - cottimo fiduciario.

Rilevata altresì l'opportunità di modificare l'attuale formulazione attinente la verifica del rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto nel senso di applicare la riduzione del contributo a valere sul PSR per il solo fatto che il medesimo termine non sia stato osservato, senza che sia valutata l'avvenuta o meno lesione, in conseguenza di tale mancato rispetto, del principio della parità di trattamento, con ciò circoscrivendo i margini discrezionali nell'effettuazione dei controlli.

Considerato che, per i già citati obiettivi di snellimento e velocizzazione delle procedure di controllo nonché di riduzione dei margini di errore nell'effettuazione dei controlli, è stato reputato opportuno modificare la formulazione dei seguenti ulteriori elementi di valutazione:

- per quanto concerne il ricorso al subappalto, applicazione della percentuale di riduzione per il caso di assenza del contratto di subappalto;
- per quanto concerne i codici CUP e CIG, applicazione della percentuale di riduzione del contributo per il solo caso in cui i suddetti codici non siano stati acquisiti;
- per quanto concerne la verifica del verbale di aggiudicazione nelle check list relative alle procedure negoziate di lavori ed alla trattativa privata, applicazione della percentuale di riduzione del contributo per il solo caso di assenza del medesimo verbale.

Rilevata, infine, la necessità di apportare in alcuni elementi di valutazione delle suddette check list talune correzioni ed integrazioni di natura prevalentemente formale, anche connesse con l'entrata in vigore di disposizioni normative dettate nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ivi compreso, per quanto concerne l'aggiornamento delle soglie massime previste per affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, il richiamo al Decreto Legge 16 luglio 2021, n. 76 e ss.mm.ii, nonché all'art. 42 del d.lgs n. 50/16 ed alle Linee Guida ANAC n. 15/19 in materia di conflitto di interesse.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm. e ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm. e ii., sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale
- visto il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 1804/2019 della Commissione del 28 ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità
- visto il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- visto il Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- visto il Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- visto il Regolamento Delegato (UE) n. 1971/2015 della Commissione dell' 8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione;
- visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 25 gennaio 2017 n. 2490 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e i successivi Decreti Ministeriali di pari oggetto 18 gennaio 2018 n. 1867 e 17 gennaio 2019 n. 497;
- visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 22 ottobre 2018 n. 10255 recante "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013"
- vista la Decisione della Commissione Europea C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;
- visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3860 del 10 ottobre 2008 con il quale l'Agenzia provinciale per i pagamenti – APPAG – è stata riconosciuta organismo pagatore, nel territorio di competenza, per la gestione delle spese FEASR e FEAGA ed in particolare per i pagamenti riguardanti i regimi di aiuto previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 e dalla Domanda Unica di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il Regolamento di Contabilità dell'APPAG per i fondi FEASR-FEAGA Versione 1.0 approvato con determinazione n. 51 di data 30 dicembre 2015 del sostituto dirigente di APPAG;
- visto il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni PSR 2014 – 2020 – Settore misure di Investimento – Versione 4.1, approvato con determinazione n. 10 di data 06 marzo 2017 del sostituto dirigente di APPAG, per quanto applicabile;
- visto il manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea – Versione 4.2 approvato con determinazione n. 46 di data 24 ottobre 2017 del sostituto dirigente di APPAG, per quanto applicabile;
- visto il Manuale dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione – Istruzioni operative e di funzionamento - Versione 5.0, approvato con determinazione n. 6 di data 18 febbraio 2016 del sostituto dirigente di APPAG, per quanto applicabile;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2285 del 22 dicembre 2020 recante Disposizioni di attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 10255 di data 22 ottobre 2018 recante "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013". Approvazione delle Check list applicabili alle iniziative finanziate nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della PAT;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e precisazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare le seguenti check list relative all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle procedure di affidamento dei contratti pubblici nell'ambito delle iniziative finanziate dal Programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento 2014-2020, nella loro duplice versione di autovalutazione e di controllo, allegate al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale:
 - a) affidamento diretto ex art. 52, co. 9, L.P. 26/1993;
 - b) affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici (procedura applicabile fino all'entrata in vigore della modifica introdotta dall'art. 5 L.P. 2/2019 all'art. 11 L.P. 1/2019);
 - c) amministrazione diretta e cottimo fiduciario ex art. 52, co. 1, L.P. 26/1993;
 - d) procedure negoziate di lavori ex art. 33 L.P. 26/1993 e art. 54 DPGP 11 maggio 2012 n. 9- 84/Leg; art. 18, co. 3, L.P. 9/2013; art. 11 L.P. 1/2019; art 33.1 L.P. 26/1993.
 - e) spese in economia ex art. 32 L.P. 23/1990;
 - f) trattativa diretta ex art. 21 co. 4 L.P. 23/1990;
 - g) trattativa privata con invito ad almeno tre imprese ex art. 21 L.P. 23/1990.
 - h) procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di altre attività tecniche di cui al Capo IV della L.P. 26/93;
2. di approvare, in conformità al citato art. 48 par. 1 del Reg. UE n. 809/2014, la check list semplificata di controllo per affidamenti diretti di lavori fino ad euro cinquantamila, anch'essa allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che le check list elencate ai precedenti punti 1), limitatamente alle lettere da a) a g), e 2), sostituiscono quelle approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2285 dd. 22 dicembre 2020 per le domande di pagamento non ancora liquidate;
4. di disporre, analogamente, che la check list elencata alla lettera h) del precedente punto 1), relativa alle "procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di altre attività tecniche di cui al Capo IV della L.P. 26/93", si applica a tutte le domande di pagamento non ancora liquidate;
5. di demandare alle Strutture responsabili del controllo l'applicazione delle singole check list ai procedimenti di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio provinciale;
7. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito dedicato al PSR 2014-2020 www.psr.provincia.tn.it;
8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 10:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

- 001 CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE - affidamento diretto ex art. 52, co. 9, L.P. 26/1993
- 002 CHECK LIST CONTROLLO - affidamento diretto ex art. 52, co. 9, L.P. 26/1993
- 003 CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE - affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici
- 004 CHECK LIST CONTROLLO - affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici
- 005 CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE - amministrazione diretta e cottimo fiduciario ex art. 52, co. 1, L.P. 26/1993
- 006 CHECK LIST CONTROLLO - amministrazione diretta e cottimo fiduciario ex art. 52, co. 1, L.P. 26/1993
- 007 CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE - procedure negoziate di lavori
- 008 CHECK LIST CONTROLLO - procedure negoziate di lavori
- 009 CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE - spese in economia ex art. 32 L.P. 23/1990
- 010 CHECK LIST CONTROLLO - spese in economia ex art. 32 L.P. 23/1990
- 011 CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE - trattativa diretta ex art. 21 co. 4 L.P. 23/1990
- 012 CHECK LIST CONTROLLO - trattativa diretta ex art. 21 co. 4 L.P. 23/1990
- 013 CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE - trattativa privata con invito ad almeno tre imprese ex art. 21 L.P. 23/1990
- 014 CHECK LIST CONTROLLO - trattativa privata con invito ad almeno tre imprese ex art. 21 L.P. 23/1990
- 015 CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE - procedure di affidamento di incarichi di progettazione di cui al Capo IV della L.P. 26/93
- 016 CHECK LIST CONTROLLO - procedure di affidamento di incarichi di progettazione di cui al Capo IV della L.P. 26/93
- 017 CHECK LIST semplificata di controllo per affidamenti diretti di lavori fino ad euro cinquantamila

IL VICE PRESIDENTE
Mario Tonina

IL DIRIGENTE
Luca Comper

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **AUTOVALUTAZIONE** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 52 CO. 9 L.P. 26/93

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna check list è costituita da due copie:

- una cd. di “**di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell’ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “**di controllo**” , di esclusiva competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell’aiuto, con la precisazione che il campo riservato alla fase concernente l’esecuzione del contratto dovrà essere redatto in un momento successivo all’aggiudicazione ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

1. – AFFIDAMENTO DIRETTO
2. – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1 – Check list – AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONF.	NON APPL.	Percentuale di riduzione applicabile	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)
PRESUPPOSTI		Art. 36, Art. 157 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 4/2016 linea guida n.1/2016	Art. 52 co. 9 l.p. 26/93 Art. 179, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.					
1.	è stato attribuito il CUP?						100% se il CUP non è stato acquisito.	
2.	L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture è stata previamente autorizzata sulla base di un progetto esecutivo? In alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, è stata		Art. 52 comma 4 L.P. 26/1993				25 % - in caso di assenza di progetto esecutivo/perizi a	

	autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture necessarie?							
3.	<p>E' ammesso l'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali:</p> <p>a) nel casi di opere, lavori e forniture il cui importo non è superiore a 50.000 euro (o entro le soglie previste dal DL 76/20 e ss.mm.ii per il periodo di emergenza COVID)</p> <p>b) nei casi di somma urgenza di cui all'art. 53 l.p. 26/93</p> <p>c) se, per ragioni di natura tecnica ivi compresi quelli attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;</p> <p>d) quando la gara o il sondaggio informale preventivamente esperiti sono andati deserti</p>		<p>Art. 179, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.</p> <p>Art. 52 co. 9 l.p. 26/93</p> <p>DL 76/20 e ss.mm.ii</p> <p>Art. 3 l.p. 2/20</p>				<p>100 % - in caso di affidamento diretto al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa</p>	
4.	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 51 d.lgs n. 50/16	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016 art. 179 co. 2 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				<p>100 % - in caso di frazionamento artificioso</p>	
5.	<p>I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.</p> <p>(Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità</p>		<p>Art. 42 d.lgs n. 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 15/19</p>				<p>100 % - nel caso sia stato accertato un conflitto di interessi</p>	

	giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).							
6.	<p>L'affidamento diretto non può avvenire nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo (lavori di importo inferiore o pari a 50.000 euro)</p> <p>Tale divieto può essere disatteso con specifica motivazione dall'amministrazione aggiudicatrice, alternativamente:</p> <p>a) quando il mercato presenta un numero ridotto di potenziali concorrenti;</p> <p>b) in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.</p>		Art, 54 co. 5Bis lett. c), 5ter e 5 quater D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				<p>5% - nel caso in cui, in assenza di specifica motivazione, l'affidamento diretto sia avvenuto senza rispettare il principio di rotazione previsto dall'art. 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg..</p>	
7.	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico		Art. 52 co. 9 l.p. 26/93				<p>5% - nel caso di assenza della richiesta di preventivo/offerta e dell'individuazione dell'operatore economico</p>	

8.	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario.	<p>artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017</p> <p>Linee guida ANAC n. 4/2016</p> <p>Art. 22 l.p. 2/16</p>				<p>100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.</p>	
9.	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione CIG)	<p>art. 3 L 136/2010</p> <p>Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017</p> <p>art. 1 co. 17 l. 190/2012</p>				<p>100% - in caso di mancata acquisizione del CIG</p>	

2 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE REQUISITO		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONFORME	NON APPLICABILE	Percentuale di riduzione applicabile	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)
PRESUPPOSTI								
1	Presenza verbale consegna lavori		Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5% - in caso di assenza del verbale di consegna	
2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")	Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5%- in caso di assenza della nomina del Direttore dei lavori	

3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione (ove obbligatoria)		Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016 Art. 90 d.lgs n. 81/08				5%- in caso di assenza della nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione	
4	Presenza del contratto di subappalto	art. 105 d.lgs n. 50/16	Art. 26, L.P. 2/2016 Art. 42, L.P. 26/1993 Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				25% - in caso di assenza del contratto di subappalto	
5	<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente:</p> <p>La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e</p>	Art. 106 d.lgs n. 50/16	Art. 27, L.P. 2/2016				5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa	

	<p>inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; 						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento,</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

<p>secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio</p>						
---	--	--	--	--	--	--

	<p>economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>							
6	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16	<p>Artt. 24 e 25 l.p. 26/93</p> <p>art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/ Leg</p>				5% - in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione	
7	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione.	

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione riferita almeno ai punti 1, 2, 3, 7 della sezione "affidamento diretto" e ai punti 1, 2, 3, e 6 della sezione "esecuzione del contratto" che verranno accertati nell'ambito della apposita check list semplificata di controllo.

Firma del responsabile dell'autovalutazione

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **CONTROLLO** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 52 CO. 9 L.P. 26/93

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

SOMMARIO:

- 1. – AFFIDAMENTO DIRETTO**
- 2. – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Check list – AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE		norma nazionale e di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONFORME	NON APPLICABILE	Percentuale di riduzione applicabile	NOTE
PRESUPPOSTI		Art. 36, Art. 157 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 4/2016 linea guida n.1/2016	Art. 52 co. 9 l.p. 26/93 Art. 179, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.					
1.	è stato attribuito il CUP?						100% se il CUP non è stato acquisito.	
2.	L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture è stata previamente autorizzata sulla base di un progetto esecutivo? In alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, è stata autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche		Art. 52 comma 4 L.P. 26/1993				25 % - in caso di assenza di progetto esecutivo/perizia	

	genericamente le opere, i lavori e le forniture necessarie?							
3.	<p>E' ammesso l'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali:</p> <p>a) nel casi di opere, lavori e forniture il cui importo non è superiore a 50.000 euro (o entro le soglie previste dal DL 76/20 e ss.mm.ii per il periodo di emergenza COVID)</p> <p>b) nei casi di somma urgenza di cui all'art. 53 l.p. 26/93</p> <p>c) se, per ragioni di natura tecnica ivi compresi quelli attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;</p> <p>d) quando la gara o il sondaggio informale preventivamente esperiti sono andati deserti</p>		<p>Art. 179, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.</p> <p>Art. 52 co. 9 l.p. 26/93</p> <p>DL 76/20 e ss.mm.ii</p> <p>Art. 3 l.p. 2/20</p>				<p>100 % - in caso di affidamento diretto al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa</p>	
4.	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 51 d.lgs n. 50/16	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016 art. 179 co. 2 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				<p>100 % - in caso di frazionamento artificioso</p>	
5.	<p>I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.</p> <p>(Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal</p>		<p>Art. 42 d.lgs n. 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 15/19</p>				<p>100 % - nel caso sia stato accertato un conflitto di interessi</p>	

	punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).							
6.	<p>L'affidamento diretto non può avvenire nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo (lavori di importo inferiore o pari a 50.000 euro)</p> <p>Tale divieto può essere disatteso con specifica motivazione dall'amministrazione aggiudicatrice, alternativamente:</p> <p>a) quando il mercato presenta un numero ridotto di potenziali concorrenti;</p> <p>b) in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.</p>		Art, 54 co. 5Bis lett. c), 5ter e 5 quater D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				<p>5% - nel caso in cui, in assenza di specifica motivazione, l'affidamento diretto sia avvenuto senza rispettare il principio di rotazione previsto dall'art. 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg..</p>	
7.	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico		Art. 52 co. 9 l.p. 26/93				<p>5% - nel caso di assenza della richiesta di preventivo/offerta e dell'individuazione dell'operatore economico</p>	

8.	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario.	<p>artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017</p> <p>Linee guida ANAC n. 4/2016</p> <p>Art. 22 l.p. 2/16</p>				<p>100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.</p>	
9.	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione CIG)	<p>art. 3 L 136/2010</p> <p>Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017</p> <p>art. 1 co. 17 l. 190/2012</p>				<p>100% - in caso di mancata acquisizione del CIG</p>	

2 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE REQUISITO		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONFORME	NON APPLICABILE	Percentuale di riduzione applicabile	NOTE
PRESUPPOSTI								
1	Presenza verbale consegna lavori		Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5% - in caso di assenza del verbale di consegna	
2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")	Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5%- in caso di assenza della nomina del Direttore dei lavori	
3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione (ove		Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84				5%- in caso di assenza della nomina del	

	obbligatoria)		Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016 Art. 90 d.lgs n. 81/08				Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione	
4	Presenza del contratto di subappalto	art. 105 d.lgs n. 50/16	Art. 26, L.P. 2/2016 Art. 42, L.P. 26/1993 Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				25% - in caso di assenza del contratto di subappalto	
5	<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente:</p> <p>La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio,</p>	Art. 106 d.lgs n. 50/16	Art. 27, L.P. 2/2016				5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa	

	<p>clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; <p>d) se un nuovo contraente sostituisce</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);</p> <p>2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto;</p> <p>3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;</p> <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>							
6	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16	Artt. 24 e 25 l.p. 26/93 art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/ Leg				5% - in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione	
7	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione.	

Firma del controllore

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **AUTOVALUTAZIONE** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI EX ART. 11 L.P. 1/2019 (procedura non più applicabile a seguito della modifica introdotta dall'art. 5 l.p. 2/19)

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna Check list è costituita da due copie:

- una cd. di “**di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell’ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “**di controllo**”, di esclusiva competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell’aiuto, con la precisazione che, il campo riservato alla fase concernente l’esecuzione del contratto, dovrà essere redatto in un momento successivo all’aggiudicazione, ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

1. **PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
2. **AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI**
3. **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

	DESCRIZIONE	norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFO RME	NON CONF.	NON APPL.	percentuale di riduzione applicabile	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)
1	L'intervento, il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici o comunque negli strumenti di programmazione e relativi aggiornamenti contemplati dalla normativa vigente (ad es. per enti locali Documento unico di programmazione -DUP).	Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16				100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti	
2	è stato attribuito il CUP?						100% - se il CUP non è stato acquisito.	
3	L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture è stata previamente autorizzata sulla base di un progetto esecutivo? In alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, è stata autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture necessarie?		Art. 52 comma 4 L.P. 26/1993				25 % - in caso di assenza di progetto esecutivo/perizia	

2 – Check list – AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONF.	NON APPL.	percentuale di riduzione applicabile	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)
PRESUPPOSTI		Art. 36, Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 linea guida n.1/2016	Art. 11 l.p. 1/2019 Art. 52 co. 9 l.p. 26/93					
1	L'affidamento diretto di lavori pubblici è stato aggiudicato per un importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro ?		Art. 11 l.p. 1/2019				100 % - in caso di mancato rispetto dei limiti di importo contrattuale previsti.	
2	Sono stati consultati almeno tre operatori economici (se esistenti)?		Art. 11 l.p. 1/2019				25 % - nel caso in cui siano stati consultati meno di tre operatori, in assenza di specifica motivazione.	
3	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 51 d.lgs n. 50/16	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016 art. 179 co. 2 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				100 % - in caso di frazionamento artificioso	
4	I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento non si trovano in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15/19					100 % - nel caso sia stato accertato un conflitto di interessi	
5.	L'affidamento diretto non può avvenire nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la		Art. 54 co. 5Bis lett. c), 5ter e 5 quater D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				5% - nel caso in cui, in assenza di specifica motivazione, l'affidamento	

	<p>medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo (lavori di importo superiore a 50.000 euro e inferiore o pari a 150.000 euro).</p> <p>Tale divieto può essere disatteso con specifica motivazione dall'amministrazione aggiudicatrice, alternativamente:</p> <p>a) quando il mercato presenta un numero ridotto di potenziali concorrenti;</p> <p>b) in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.</p>						<p>diretto sia avvenuto senza rispettare il principio di rotazione previsto dall'art. 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg..</p>	
6.	<p>Presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico</p>		Art. 52 co. 9 l.p. 26/93				<p>5% - nel caso di assenza della richiesta di preventivo/offerta e dell'individuazione dell'operatore economico</p>	
7.	<p>La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario.</p>	<p>artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.deliber a n.1008 del 11.10.2017</p> <p>art. 22 l.p. 2/16</p> <p>Linee Guida ANAC n. 4/2016</p>					<p>100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.</p>	
8.	<p>Rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG),</p>	<p>art. 3 L 136/2010</p> <p>Linee Guida Anac</p>					<p>100% - In caso di mancata acquisizione del CIG</p>	

		Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE REQUISITO		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONFORME	NON APPLICABILE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)
PRESUPPOSTI								
1	Presenza verbale consegna lavori		Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5% - in caso di assenza del verbale di consegna	
2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")	Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5%- in caso di assenza della nomina del Direttore dei lavori	
3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione (ove obbligatoria)		Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016 Art. 90 d.lgs. 81/08				5%- in caso di assenza della nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione	
4	Presenza contratto di subappalto	art. 105 d.lgs n. 50/16	Art. 26, L.P. 2/2016 Art. 42, L.P. 26/1993 Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				25% - in caso di assenza del contratto di subappalto	
5	Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente:	Art. 106 d.lgs n. 50/16	Art. 27, L.P. 2/2016				5% - in caso di modifiche non	

	<p>la modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II</p>					<p>autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>della direttiva 2014/23/UE;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE; <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>							
6	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16	Artt. 24 e 25 l.p. 26/93 art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg				5% - in caso di assenza del certificato di collaudo/ regolare esecuzione	
7	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione.	

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione

Firma del responsabile dell'autovalutazione

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **CONTROLLO** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI EX ART. 11 L.P. 1/2019 (procedura non più applicabile a seguito della modifica introdotta dall'art. 5 l.p. 2/19)

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

SOMMARIO:

- 1. PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- 2. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI**
- 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

	DESCRIZIONE	norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFO RME	NON CONF.	NON APPL.	percentuale di riduzione applicabile	NOTE
1	L'intervento, il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici o comunque negli strumenti di programmazione e relativi aggiornamenti contemplati dalla normativa vigente (ad es. per enti locali Documento unico di programmazione -DUP).	Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16				100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti	
2	è stato attribuito il CUP?						100% - se il CUP non è stato acquisito.	
3	L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture è stata previamente autorizzata sulla base di un progetto esecutivo? In alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, è stata autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture necessarie?		Art. 52 comma 4 L.P. 26/1993				25 % - in caso di assenza di progetto esecutivo/perizia	

2 – Check list – AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONF.	NON APPL.	percentuale di riduzione applicabile	NOTE
PRESUPPOSTI		Art. 36, Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 linea guida n.1/2016	Art. 11 l.p. 1/2019 Art. 52 co. 9 l.p. 26/93					
1	L'affidamento diretto di lavori pubblici è stato aggiudicato per un importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro ?		Art. 11 l.p. 1/2019				100 % - in caso di mancato rispetto dei limiti di importo contrattuale previsti.	
2	Sono stati consultati almeno tre operatori economici (se esistenti)?		Art. 11 l.p. 1/2019				25 % - nel caso in cui siano stati consultati meno di tre operatori, in assenza di specifica motivazione.	
3	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 51 d.lgs n. 50/16	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016 art. 179 co. 2 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				100 % - in caso di frazionamento artificioso	
4	I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento non si trovano in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15/19					100 % - nel caso sia stato accertato un conflitto di interessi	
5.	L'affidamento diretto non può avvenire nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo (lavori di importo superiore a 50.000 euro e inferiore o pari a 150.000 euro).		Art. 54 co. 5Bis lett. c), 5ter e 5 quater D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.				5% - nel caso in cui, in assenza di specifica motivazione, l'affidamento diretto sia avvenuto senza rispettare il principio di rotazione previsto dall'art. 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg..	

	Tale divieto può essere disatteso con specifica motivazione dall'amministrazione aggiudicatrice, alternativamente: a) quando il mercato presenta un numero ridotto di potenziali concorrenti; b) in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.							
6.	Presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico		Art. 52 co. 9 l.p. 26/93				5% - nel caso di assenza della richiesta di preventivo/offerta e dell'individuazione dell'operatore economico	
7.	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario.	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs 50/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017 art. 22 l.p. 2/16 Linee Guida ANAC n. 4/2016					100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.	
8.	Rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG),	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012					100% - In caso di mancata acquisizione del CIG .	

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE REQUISITO		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONFORME	NON APPLICABILE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE	NOTE
PRESUPPOSTI								
1	Presenza verbale consegna lavori		Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5% - in caso di assenza del verbale di consegna	
2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")	Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5%- in caso di assenza della nomina del Direttore dei lavori	
3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione (ove obbligatoria)		Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016 Art. 90 d.lgs. 81/08				5%- in caso di assenza della nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione	
4	Presenza contratto di subappalto	art. 105 d.lgs n. 50/16	Art. 26, L.P. 2/2016 Art. 42, L.P. 26/1993 Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				25% - in caso di assenza del contratto di subappalto	
5	Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente:	Art. 106 d.lgs n. 50/16	Art. 27, L.P. 2/2016				5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non	

<p>la modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p>					<p>conformi a quanto previsto dalla normativa</p>	
---	--	--	--	--	---	--

	<p>1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;</p> <p>2) la modifica non altera la natura generale del contratto;</p> <p>3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);</p> <p>2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto;</p> <p>3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;</p> <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>							
6	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16	<p>Artt. 24 e 25 l.p. 26/93</p> <p>art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg</p>				5% - in caso di assenza del certificato di collaudo/ regolare esecuzione	
7	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione.	

Firma del controllore

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **AUTOVALUTAZIONE** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: AMMINISTRAZIONE DIRETTA E COTTIMO FIDUCIARIO

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta)

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna Check list è costituita da due copie:

- una cd. di “**di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell’ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “**di controllo**”, di esclusiva competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell’aiuto, con la precisazione che, il campo riservato alla fase concernente l’esecuzione del contratto, dovrà essere redatto in un momento successivo all’aggiudicazione, ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

2 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA/COTTIMO FIDUCIARIO

3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
1	L'intervento, il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici o comunque negli strumenti di programmazione e relativi aggiornamenti contemplati dalla normativa vigente (ad es. per enti locali Documento unico di programmazione -DUP).	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16 Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14						100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal codice
2	E' stato acquisito il CUP?							100% - se il CUP non è stato acquisito.
3	L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture è stata previamente autorizzata sulla base di un progetto esecutivo? In alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, è stata autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture necessarie?	Art. 52 comma 4 L.P. 26/1993						25% - in assenza del del progetto/perizia di autorizzazione

2 – Check list – AMMINISTRAZIONE DIRETTA /COTTIMO FIDUCIARIO

2. 1. - AMMINISTRAZIONE DIRETTA

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI								
A1	l'importo delle opere e lavori da affidare in amministrazione diretta è inferiore a 500.000 euro?	Art. 52 co. 1, L.P. 26/1993						100 % - in caso di amministrazione diretta sopra i 500.000 €.
A2	<p>Il provvedimento che autorizza l'esecuzione dei lavori (provvedimento a contrarre) individua, per ciascuna opera, lavoro o fornitura, la modalità di esecuzione in amministrazione diretta, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della l.p. 26/93 e dell'articolo 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg?</p> <p>N.B. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori sia autorizzata sulla base di apposita perizia ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.p. 26/93, il relativo provvedimento può individuare le modalità di esecuzione di cui al comma 1, per tipologia, natura e consistenza degli interventi autorizzati, invece</p>	Art. 175 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						10 % - nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione non individui per ciascuna opera la modalità di esecuzione in amministrazione diretta, fatti salvi i casi in cui l'autorizzazione sia disposta con perizia

	che per ciascun intervento.							
A3	L'affidamento di opere o di lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, è stato preceduto da gare ufficiose o sondaggi informali con invito di almeno cinque imprese ritenute idonee , fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della l.p. 26/93, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 179, nonché ove l'amministrazione aggiudicatrice utilizzi operai dipendenti o assunti ovvero materiali o attrezzature di proprietà. Ai fini della selezione delle imprese da invitare l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare l'elenco telematico di imprese di cui all'articolo 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						10% - in caso di mancato espletamento di gara ufficiosa o sondaggio informale, fatte salve le ipotesi di deroga previste dallo stesso art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A4	E' stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso secondo quanto previsto dall'art. 178 co. 3 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg? N.B. Nel caso di forniture, in deroga al criterio del prezzo più basso, l'affidamento può avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione a una pluralità di elementi variabili quali il prezzo i tempi di fornitura, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso le modalità di valutazione degli elementi devono essere menzionate nella lettera di invito o nelle prescrizioni o specifiche tecniche ad essa allegate.	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						25% - se la scelta del criterio non rispetta le previsioni dell'art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A5	Le opere e i lavori, compresa la fornitura dei materiali necessari, mediante il sistema dell'amministrazione diretta sono stati eseguiti nel rispetto di una delle seguenti ipotesi previste dall'art. 176 co. 1 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg: 1) quando le opere o i lavori pubblici sono eseguiti utilizzando operai dipendenti o assunti secondo la normativa vigente dall'amministrazione e impiegando materiali e mezzi in proprietà noleggiati, in uso o acquistati dalla medesima;	Art. 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						100% - in caso di esecuzione in amministrazione diretta in carenza dei presupposti di cui all'art. 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

	2) ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della l.p. 26/93, rivolgendosi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura della manodopera, unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari e provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura							
A6	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016						100%- in caso di frazionamento artificioso
A7	I soggetti coinvolti nella procedure di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15/19						100%- in caso sia stato accertato un conflitto di interessi
A8	La contabilità dei lavori in amministrazione diretta è stata tenuta secondo quanto disposto dall'art. 183 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg? In particolare: 1) se in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 176, comma 1, lettera b), nelle apposite liste per la manodopera, le forniture, i materiali, i mezzi e i noli; 2) se in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 176, comma 1, lettera c), in apposito documento contabile che riporta le ore di manodopera e di mezzi d'opera nonché le quantità di materiali impiegati, dei lavori eseguiti a misura ed i lavori eseguiti a corpo, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori. N.B. Nei casi di opere, lavori e forniture di importo non superiore a 50.000 euro è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori	Art. 183 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						2% - in caso di irregolarità nella tenuta della contabilità.
A9	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs. 50/16						100% - nel caso in cui la stazione appaltante

	generali e speciali in capo all'aggiudicatario.	<p>Linee guida ANAC 4/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017</p> <p>art. 22 l.p. 2/16</p>						<p>non abbia eseguito alcun controllo.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.</p>
A10	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione CIG)	<p>art. 3 L 136/2010</p> <p>Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017</p> <p>art. 1 c. 17 L.190/2012</p>						<p>100 %- nel caso di mancata acquisizione del codice CIG</p>

2. 2. – COTTIMO FIDUCIARIO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI								
A1	l'importo delle opere e lavori da affidare in amministrazione diretta è inferiore a 500.000 euro?	Art. 52 co. 1, L.P. 26/1993						100 % - in caso di cottimo sopra i 500.000 €.
A2	<p>Il provvedimento che autorizza l'esecuzione dei lavori (provvedimento a contrarre) individua, per ciascuna opera, lavoro o fornitura, la modalità di esecuzione a cottimo, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della l.p. 26/93 e dell'articolo 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg?</p> <p>N.B. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori sia autorizzata sulla base di apposita perizia ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.p. 26/93, il relativo provvedimento può individuare le modalità di esecuzione di cui al comma 1, per tipologia, natura e consistenza degli interventi autorizzati, invece che per ciascun intervento.</p>	Art. 175 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						10 % - nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione non individui per ciascuna opera la modalità di esecuzione a cottimo, fatti salvi i casi in cui l'autorizzazione sia disposta con perizia ex art. 175 co. 2 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A3	Il cottimo è stato preceduto da gare ufficiose o sondaggi informali con invito di almeno cinque imprese ritenute idonee , fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della l.p. 26/93, ad	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						10% - in caso di mancato espletamento di gara ufficiosa o sondaggio informale, fatte salve le ipotesi di deroga previste dallo

	esclusione di quanto previsto dall'articolo 179, nonché ove l'amministrazione aggiudicatrice utilizzi operai dipendenti o assunti ovvero materiali o attrezzature di proprietà. Ai fini della selezione delle imprese da invitare l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare l'elenco telematico di imprese di cui all'articolo 19 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2.							stesso art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A4	<p>E' stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso secondo quanto previsto dall'art. 178 co. 3 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg?</p> <p>N.B. Nel caso di forniture, in deroga al criterio del prezzo più basso, l'affidamento può avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione a una pluralità di elementi variabili quali il prezzo i tempi di fornitura, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso le modalità di valutazione degli elementi devono essere menzionate nella lettera di invito o nelle prescrizioni o specifiche tecniche ad essa allegate.</p>	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						25% - se la scelta del criterio non rispetta le previsioni dell'art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A5	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016						100%- in caso di frazionamento artificioso
A6	<p>I soggetti coinvolti nella procedure di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.</p> <p>(Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).</p>	<p>Art. 42 d.lgs n. 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 15/19</p>						100%- in caso sia stato accertato un conflitto di interessi
A7	La contabilità dei lavori a cottimo è stata tenuta secondo quanto disposto dall'art. 183 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ovvero nel libretto delle misure e nel registro di contabilità previsti per i lavori da eseguirsi in appalto dalle disposizioni dall'articolo 146 e dall'articolo 156 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ;	Art. 183 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						2% - in caso di irregolarità nella tenuta della contabilità.

	N.B. Nei casi di opere, lavori e forniture di importo non superiore a 50.000 euro è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori						
A8	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario.	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs. n. 50/16 Linee guida ANAC 4/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017 art. 22 l.p. 2/16					100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.
A9	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione CIG).	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del					100 %- nel caso di mancata acquisizione

		31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012						del codice CIG.
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI								
A1	Presenza verbale consegna lavori	Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg						5% - in caso di assenza del verbale di consegna
A2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del						5%- in caso di assenza della nomina del Direttore dei lavori

		<p>direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")</p> <p>Art. 22, L.P. 26/1993</p> <p>Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg</p>						
A3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione (ove obbligatoria)	<p>Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg</p> <p>Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016</p> <p>Art. 90 d.lgs n. 81/08</p>						5%- in caso di assenza della nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione
A4	Presenza contratto di subappalto	<p>art. 105 d.lgs n. 50/16</p> <p>Art. 26, L.P. 2/2016</p> <p>Art. 42, L.P. 26/1993</p> <p>Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg</p>						25% - in caso di assenza del contratto di subappalto
A5	<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente:</p> <p>1. La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p>	<p>Art. 106 d.lgs n. 50/16</p> <p>Art. 27, L.P. 2/2016</p>						5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa

<p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;</p> <p>2) la modifica non altera la natura generale del contratto;</p> <p>3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>2014/23/UE;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);</p> <p>2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto;</p> <p>3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;</p> <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>							
A6	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	<p>art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16</p> <p>Artt. 24 e 25 l.p. 26/93</p>						5% - in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione

		art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9- 84/Leg						
A7	Il contratto si è concluso nei tempi previsti							2% - nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione.

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione

Firma del responsabile dell'autovalutazione

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **CONTROLLO** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: AMMINISTRAZIONE DIRETTA E COTTIMO FIDUCIARIO

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta)

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

SOMMARIO:

1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

2 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA/COTTIMO FIDUCIARIO

3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
1	L'intervento, il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici o comunque negli strumenti di programmazione e relativi aggiornamenti contemplati dalla normativa vigente (ad es. per enti locali Documento unico di programmazione -DUP).	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16 Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14						100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal codice
2	E' stato acquisito il CUP?							100% - se il CUP non è stato acquisito.
3	L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture è stata previamente autorizzata sulla base di un progetto esecutivo? In alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, è stata autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture necessarie?	Art. 52 comma 4 L.P. 26/1993						25% - in assenza del del progetto/perizia di autorizzazione

2 – Check list – AMMINISTRAZIONE DIRETTA /COTTIMO FIDUCIARIO

2. 1. - AMMINISTRAZIONE DIRETTA

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI								
A1	l'importo delle opere e lavori da affidare in amministrazione diretta è inferiore a 500.000 euro?	Art. 52 co. 1, L.P. 26/1993						100 % - in caso di amministrazione diretta sopra i 500.000 €.
A2	<p>Il provvedimento che autorizza l'esecuzione dei lavori (provvedimento a contrarre) individua, per ciascuna opera, lavoro o fornitura, la modalità di esecuzione in amministrazione diretta, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della l.p. 26/93 e dell'articolo 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg?</p> <p>N.B. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori sia autorizzata sulla base di apposita perizia ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.p. 26/93, il relativo provvedimento può individuare le modalità di esecuzione di cui al comma 1, per tipologia, natura e consistenza degli interventi autorizzati, invece che per ciascun intervento.</p>	Art. 175 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						10 % - nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione non individui per ciascuna opera la modalità di esecuzione in amministrazione diretta, fatti salvi i casi in cui l'autorizzazione sia disposta con perizia
A3	L'affidamento di opere o di lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, è stato preceduto da gare ufficiose o sondaggi informali con invito di almeno cinque imprese ritenute idonee , fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della l.p. 26/93, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 179, nonché ove l'amministrazione aggiudicatrice utilizzi operai dipendenti o assunti ovvero	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						10% - in caso di mancato espletamento di gara ufficiosa o sondaggio informale, fatte salve le ipotesi di deroga previste dallo stesso art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

	materiali o attrezzature di proprietà. Ai fini della selezione delle imprese da invitare l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare l'elenco telematico di imprese di cui all'articolo 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.							
A4	<p>E' stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso secondo quanto previsto dall'art. 178 co. 3 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg?</p> <p>N.B. Nel caso di forniture, in deroga al criterio del prezzo più basso, l'affidamento può avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione a una pluralità di elementi variabili quali il prezzo i tempi di fornitura, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso le modalità di valutazione degli elementi devono essere menzionate nella lettera di invito o nelle prescrizioni o specifiche tecniche ad essa allegate.</p>	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						25% - se la scelta del criterio non rispetta le previsioni dell'art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A5	<p>Le opere e i lavori, compresa la fornitura dei materiali necessari, mediante il sistema dell'amministrazione diretta sono stati eseguiti nel rispetto di una delle seguenti ipotesi previste dall'art. 176 co. 1 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg:</p> <p>1) quando le opere o i lavori pubblici sono eseguiti utilizzando operai dipendenti o assunti secondo la normativa vigente dall'amministrazione e impiegando materiali e mezzi in proprietà noleggiati, in uso o acquistati dalla medesima;</p> <p>2) ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della l.p. 26/93, rivolgendosi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura della manodopera, unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari e provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura</p>	Art. 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						100% - in caso di esecuzione in amministrazione diretta in carenza dei presupposti di cui all'art. 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A6	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016						100%- in caso di frazionamento artificioso
A7	I soggetti coinvolti nella procedure di affidamento utilizzata non	Art. 42 d.lgs n.						100%- in caso sia stato

	devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	50/16 Linee guida ANAC n. 15/19						accertato un conflitto di interessi
A8	La contabilità dei lavori in amministrazione diretta è stata tenuta secondo quanto disposto dall'art. 183 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg? In particolare: 1) se in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 176, comma 1, lettera b), nelle apposite liste per la manodopera, le forniture, i materiali, i mezzi e i noli; 2) se in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 176, comma 1, lettera c), in apposito documento contabile che riporta le ore di manodopera e di mezzi d'opera nonché le quantità di materiali impiegati, dei lavori eseguiti a misura ed i lavori eseguiti a corpo, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori. N.B. Nei casi di opere, lavori e forniture di importo non superiore a 50.000 euro è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori	Art. 183 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						2% - in caso di irregolarità nella tenuta della contabilità.
A9	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario.	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs. 50/16 Linee guida ANAC 4/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017						100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle

		art. 22 l.p. 2/16						certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.
A10	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione CIG)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012						100 %- nel caso di mancata acquisizione del codice CIG

2. 2. – COTTIMO FIDUCIARIO

DESCRIZIONE	NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI							

A1	l'importo delle opere e lavori da affidare in amministrazione diretta è inferiore a 500.000 euro?	Art. 52 co. 1, L.P. 26/1993						100 % - in caso di cottimo sopra i 500.000 €.
A2	<p>Il provvedimento che autorizza l'esecuzione dei lavori (provvedimento a contrarre) individua, per ciascuna opera, lavoro o fornitura, la modalità di esecuzione a cottimo, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della l.p. 26/93 e dell'articolo 176 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg?</p> <p>N.B. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori sia autorizzata sulla base di apposita perizia ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.p. 26/93, il relativo provvedimento può individuare le modalità di esecuzione di cui al comma 1, per tipologia, natura e consistenza degli interventi autorizzati, invece che per ciascun intervento.</p>	Art. 175 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						10 % - nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione non individui per ciascuna opera la modalità di esecuzione a cottimo, fatti salvi i casi in cui l'autorizzazione sia disposta con perizia ex art. 175 co. 2 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A3	Il cottimo è stato preceduto da gare ufficiose o sondaggi informali con invito di almeno cinque imprese ritenute idonee , fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della l.p. 26/93, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 179, nonché ove l'amministrazione aggiudicatrice utilizzi operai dipendenti o assunti ovvero materiali o attrezzature di proprietà. Ai fini della selezione delle imprese da invitare l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare l'elenco telematico di imprese di cui all'articolo 19 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2.	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						10% - in caso di mancato espletamento di gara ufficiosa o sondaggio informale, fatte salve le ipotesi di deroga previste dallo stesso art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
A4	<p>E' stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso secondo quanto previsto dall'art. 178 co. 3 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg?</p> <p>N.B. Nel caso di forniture, in deroga al criterio del prezzo più basso, l'affidamento può avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione a una pluralità di elementi variabili quali il prezzo i tempi di fornitura, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio</p>	Art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						25% - se la scelta del criterio non rispetta le previsioni dell'art. 178 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

	successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso le modalità di valutazione degli elementi devono essere menzionate nella lettera di invito o nelle prescrizioni o specifiche tecniche ad essa allegate.							
A5	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 comma 2, L.P. 2/2016						100%- in caso di frazionamento artificioso
A6	I soggetti coinvolti nella procedure di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15/19						100%- in caso sia stato accertato un conflitto di interessi
A7	La contabilità dei lavori a cottimo è stata tenuta secondo quanto disposto dall'art. 183 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ovvero nel libretto delle misure e nel registro di contabilità previsti per i lavori da eseguirsi in appalto dalle disposizioni dall'articolo 146 e dall'articolo 156 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ; N.B. Nei casi di opere, lavori e forniture di importo non superiore a 50.000 euro è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori	Art. 183 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg						2% - in caso di irregolarità nella tenuta della contabilità.
A8	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario.	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs. n. 50/16 Linee guida ANAC 4/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del						100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto

		11.10.2017 art. 22 l.p. 2/16						all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.
A9	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione CIG).	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012						100 %- nel caso di mancata acquisizione del codice CIG.

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI								
A1	Presenza verbale consegna lavori	Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg						5% - in caso di assenza del verbale di consegna
A2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 (“Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”) Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg						5%- in caso di assenza della nomina del Direttore dei lavori
A3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione (ove obbligatoria)	Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012,						5%- in caso di assenza della nomina del

		n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016 Art. 90 d.lgs n. 81/08						Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione
A4	Presenza contratto di subappalto	art. 105 d.lgs n. 50/16 Art. 26, L.P. 2/2016 Art. 42, L.P. 26/1993 Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg						25% - in caso di assenza del contratto di subappalto
A5	Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente: 1. La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2. 2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano	Art. 106 d.lgs n. 50/16 Art. 27, L.P. 2/2016					5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa	

<p>inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;</p> <p>2) la modifica non altera la natura generale del contratto;</p> <p>3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);</p> <p>2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

<p>modifiche sostanziali al contratto;</p> <p>3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;</p> <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>							
A6	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	<p>art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16</p> <p>Artt. 24 e 25 l.p. 26/93</p> <p>art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg</p>						5% - in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione
A7	Il contratto si è concluso nei tempi previsti							2% - nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione.

Firma del controllore

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI:

- a) con consultazione di tre operatori economici ex art. 11 l.p. 1/2019 così come modificato dall’art 5 l.p. 2/19 (da 40.000 euro a 199.999 euro);
- b) con invito a 20 imprese ex art. 33 l.p. 26/93 e art 54 D.P.G.P.11 maggio 2012 n. 9 -84/Leg. (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro ex art. 33 co. 5 l.p. 26/93); art. 18 co. 3 l.p. 9/13 (da 500.001 euro a 2.000.000 euro);
- c) con invito a 20 imprese (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro) nel caso di interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica ex art. 33.1 l.p. 26/93 (da 0 euro a 5.547.999 euro).

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna check list è costituita da due copie:

- una cd. di “ **di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell'ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “ **di controllo**” di esclusiva competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell'aiuto, con la precisazione che il campo riservato alla fase concernente l'esecuzione del contratto dovrà essere redatto in un momento successivo all'aggiudicazione ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A1	L'intervento, il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici o comunque negli strumenti di programmazione e relativi aggiornamenti contemplati dalla normativa vigente (ad es. per enti locali Documento unico di programmazione -DUP).	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16 Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14					100% se l'intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal codice
A2	È stato attribuito il CUP						100% - se il CUP non è stato acquisito
A3	Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica	Artt. 6 co. 3, 14, 15 l.p. 26/93 art. 21 co. 3 d.lgs n. 50/16					100% - in assenza dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

2 – Checklist – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

- a) con consultazione di tre operatori economici ex art. 11 l.p. 1/2019 così come modificato dall’art 5 l.p. 2/19 (da 40.000 euro a 199.999 euro);
- b) con invito a 20 imprese ex art. 33 l.p. 26/93 e art. 54 D.P.G.P.11 maggio 2012 n. 9 -84/Leg. (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro ex art. 33 co. 5 l.p. 26/93); art. 18 co. 3 l.p. 9/13 (da 500.001 euro a 2.000.000 euro);
- c) con invito a 20 imprese (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro) nel caso di interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica ex art. 33.1 l.p. 26/93 (da 0 euro a 5.547.999 euro).

DESCRIZIONE	NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI	art. 11 l.p. 1/2019; art. 33 co. 5 l.p. 26/93, art. 54 D.P.G.P.11 maggio 2012 n. 9 - 84/Leg., art. 18 co. 3 l.p. 9/13; art.33.1 l.p. 26/93; art. 63 d.lgs n. 50/16;					

A1	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 co. 2 l.p. 2/16				100% - nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenta un frazionamento artificioso
A2	I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15/2019				100% - in caso sia stato accertato un conflitto di interessi
A3	E' presente il provvedimento a contrarre?					100% - nel caso di assenza del provvedimento a contrarre
A4	Oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.	Art. 11 l.p. 1/2019				100 % - in caso di carenza dei presupposti
A5	Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi previste dall'art. 33 della l.p. 26/93, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determinazione a contrarre:					
	<ul style="list-style-type: none"> se, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione dell'Unione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sull'opportunità della procedura negoziata; 	art. 33 co 2 lett. a) l.p. 26/93				100 % - in caso di carenza dei presupposti
	<ul style="list-style-type: none"> se, per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato 	art. 33 c. 2 lett.b) l.p. 26/93				100 % - in caso di carenza dei presupposti

	unicamente a un operatore economico determinato;						presupposti
	<ul style="list-style-type: none"> nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. 	Art. 33 c. 2 lett. c) l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti
A6	<p>La procedura disciplinata dall'art. 33 della l.p. 26/93 è consentita, inoltre, per i lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) i lavori complementari non possono essere separati dal contratto iniziale, sotto il profilo tecnico o economico, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, o pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;</p> <p>b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale.</p>	art. 33 co. 3 l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti
A7	Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici possono procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro , avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con regolamento sono definiti le modalità di presentazione delle offerte, nel rispetto della normativa vigente, e i rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici e APAC.	Art. 18 l.p. 9/2013					100 % - in caso di carenza dei presupposti
A8	Per i lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 33, comma 2, lettera c), costituisce	Art. 33.1 l.p. 26/93					

<p>estrema urgenza la situazione in cui l'ente interessato, a seguito di apposita ricognizione, certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali, destinati:</p> <p>a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservatori di musica, comprese le nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia dell'incolumità e della salute degli studenti e dei docenti;</p> <p>b) alla mitigazione dei rischi idraulici, geomorfologici e del territorio;</p> <p>c) all'adeguamento alla normativa antisismica;</p> <p>d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.</p> <p>2. Per l'affidamento degli interventi indicati nel comma 1:</p> <p>a) non si applicano il termine dilatorio per la stipula del contratto e l'articolo 40 bis, comma 6 bis;</p> <p>b) i bandi previsti dall'articolo 27 bis e gli avvisi di aggiudicazione previsti dall'articolo 28 sono pubblicati unicamente sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice;</p> <p>c) i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, di comunicazione degli elaborati progettuali e dei documenti complementari per la presentazione e la ricezione dell'offerta sono dimezzati;</p> <p>d) i lavori d'importo inferiore a un milione di euro sono affidati dall'amministrazione aggiudicatrice con la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4, con invito rivolto a dieci operatori economici. Per gli altri lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici affidano i lavori avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previo invito di venti operatori economici.</p> <p>3. Le lettere a), b) e c) del comma 2 non si applicano alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e delle altre attività tecniche indicate nell'articolo 20 e degli appalti che hanno ad oggetto le attività indicate nell'articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c).</p>						<p>100 % - in caso di carenza dei presupposti</p>

B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE						
B1	Presenza lettera invito con contenuto conforme a quello richiesto dalla normativa vigente	Art. 53 e 56 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				100 % - in assenza delle lettere d'invito 2%- se il contenuto dell'invito non è conforme alla normativa
B2	Numero minimo degli inviti:					
	-Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.	Art. 11 l.p. 1/19				5 % nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti nessuna riduzione se è stata utilizzata una procedura aperta a tutti i concorrenti oppure c'è adeguata motivazione alla base della riduzione del numero degli inviti
	-Se possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero.	Art. 33 co. 4 l.p. 26/93;				
	-Se è consentito dalla normativa statale vigente i lavori d'importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dal comma 4. L'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.	Art. 33 co. 5 l.p. 26/93;				
	-Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici possono sempre procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale	Art. 3 co. 1 e 2 l.p. 2/20				

	<p>per gli appalti e contratti.</p> <p>Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento seleziona, ove esistenti, <u>almeno dieci operatori economici</u> per lavori di importo inferiore a un milione di euro o di <u>almeno quindici operatori</u> per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie europee.</p>					
	-Per gli altri lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici affidano i lavori avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previo invito di venti operatori economici.	Art. 33.1 co. 2 lett. d);				
	Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il responsabile del procedimento seleziona venti imprese da invitare, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della legge, nel rispetto dei principi stabiliti dalla <u>legge</u> , tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.	Art. 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				
B3	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa e a quanto stabilito nella lettera di invito.	<p>Art. 48 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg</p> <p>Art. 33.1 co. 2 lett. c)</p> <p>Art. 18 l.p. 2/16</p>				<p>2% nel caso di riduzione dei termini minimi previsti dalla normativa.</p>
B4	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi a quest'ultima e alle prescrizioni della normativa vigente	<p>Art. 48 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg</p> <p>Art. 33.1 l.p. 26/93</p>				<p>100 % - nel caso in cui il rispetto dei termini avrebbe portato ad una diversa aggiudicazione;</p>

		Art. 18 l.p. 2/16					2 % - se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria
C – SELEZIONE DELLE OFFERTE							
C1	<p>Criteri di aggiudicazione.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, i contratti pubblici previsti dall'art. 16 della l.p. 2/16 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1.</p> <p>2.Quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <p>a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;</p> <p>b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica;</p> <p>c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.</p> <p>3.Gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore a 2.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applica la legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Possono altresì essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso i lavori previsti dall'articolo 33.1, comma 2, lettera d), della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.</p> <p>NB. Sono fatte salve le diverse previsioni di cui all'art. 3 della l.p. 2/20 per il periodo di emergenza sanitaria da COVID 19</p>	Art. 16 l.p. 2/16 Art. 3 l.p. 2/20					100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

C2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni	Artt. 20 bis l.p. 2/16; Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017				100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo .
C3	Presenza del verbale di aggiudicazione	Art. 65 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., Art. 99 d.lgs . n. 50/16				100 % - in caso di assenza del verbale di aggiudicazione
C4	Svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	Artt. 40 e 58.29 l.p. 26/93 Artt. 61, 62 e 63 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.; art. 97 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.102017				2 % - se le offerte sono apparse anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non ha richiesto per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C5	Solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile	Art. 63 D.P.G.P. 11				2 % - se le offerte sono apparse

	esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	maggio 2012 n. 9-84/Leg.; art. 97 c. 8 d.lgs n. 50/16					anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non ha richiesto per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C6	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.	Artt. 1 co. 6 e 13 co 5bis l.p. 26/93; Art. 64 bis l.p. 26/93 art. 95, c. 10 d.lgs n. 50/16					100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri, salve le deroghe previste dalla normativa.
C7	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario	Art. 80 d.lgs n. 50/16; Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017; Comunicato del Presidente del 08.11.2017 Art. 22 l.p. 2/16					100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non

						aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa.
C8	<p>La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale, registro Camera di commercio, ecc. 2. capacità economico-finanziaria (indicare se vi è stato avvalimento) 3. capacità tecnico-professionale (indicare se vi è stato avvalimento) 	<p>art. 83 c. 1 lett. a), b), c) d.lgs n. 50/16;</p> <p>art. 81, 82, 216 c. 13 d.lgs n. 50/16</p> <p>art. 33 co. 4 l.p. 26/93;</p> <p>art. 34 l.p. 26/93;</p> <p>art. 66 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;</p>				<p>100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.</p>
C9	Presenza provvedimento di aggiudicazione	<p>Art. 28 e 40bis l.p. 26/93</p> <p>art. 32 d.lgs n. 50/16</p>				100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C10	Comunicazione aggiudicazione: rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	<p>Art. 25 l.p. 2/16</p> <p>art. 76 d.lgs n. 50/16</p>				<p>25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito.</p> <p>5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a</p>

						stipulare il contratto.
C11	Pubblicazione dell'esito della gara	Art. 13 l.p. 2/16 Art. 28 l.p. 26/93 artt. 72, 98, 29 d.lgs n. 50/16				25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5%- la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C12	Presenza del contratto					100 % - in caso di assenza del contratto
C13	Rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto o delle ragioni che ammettono una deroga	Art. 25bis l.p. 2/16; art. 33.1 co. 2 lett. a) l.p. 26/93; art. 32 c. 9 d.lgs n. 50/16				5% - nel caso in cui, fuori dai casi di deroga consentiti, non sia stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto.
C14	Comunicazione data stipula contratto	Art. 25 co. 3 l.p. 2/16 art. 76 d.lgs n. 50/16				5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
C15	Rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG)	art. 3 legge 136/2010 Linea guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1 co 17 L.190/2012 – faq ANAC aggiornate all'8.6.2018				100 % in caso di mancata acquisizione del codice CIG.
C16	Presenza atto di nomina commissione giudicatrice	Artt. 20 bis e 21 l.p. 2/16 Art. 39bis l.p.				100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è

		<p>26/93</p> <p>Art. 60 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg</p> <p>artt. 77 e 78 d.lgs n. 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1. 2018 (allegato a tale ultima delibera aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)</p>				<p>stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara.</p> <p>2% - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.</p>
C17	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	<p>Artt. 16 e 17 l.p. 2/16</p> <p>Art. 95 d.lgs n. 50/16</p> <p>art. 59 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg</p>				<p>25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.</p>
C18	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo): offerte non condizionate, non parziali	<p>Artt. 16 e 17 l.p. 2/16</p> <p>Art. 95 d.lgs n. 50/16</p>				<p>100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.</p> <p>5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito</p>

							della gara che non abbiano comportato l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
--	--	--	--	--	--	--	---

3 – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	Presenza verbale consegna lavori	Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg					5% - in caso di assenza del verbale di consegna
A.2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")					5% - in caso di assenza di nomina del Direttore dei lavori
A.3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione (ove obbligatoria)	Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016 Art. 90 d.lgs. n.					5%- in caso di assenza di nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione

		81/08					
A.4	<p>Presenza contratto di subappalto</p>	<p>Art. 26, L.P. 2/2016</p> <p>Art. 42, L.P. 26/1993</p> <p>Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg</p> <p>art. 105 d.lgs n. 50/16</p>					<p>25% - in caso di assenza del contratto di subappalto</p>
A.5	<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente:</p> <p>La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p>	<p>Art. 27 l.p. 2/16</p> <p>Art. 106 d.lgs n. 50/16</p>					<p>5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa.</p>

	<p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;</p> <p>2) la modifica non altera la natura generale del contratto;</p> <p>3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto;</p> <p>3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;</p> <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>					
A.6	Presenza nomina collaudatore/commissione collaudatrice	<p>art. 24 l.p. 26/93;</p> <p>art. 47bis l.p. 7/97;</p>				<p>5%- in caso di mancata nomina del collaudatore/commissione di collaudo.</p>

		artt. 186 e 189 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg; art. 102, c. 6 d.lgs n. 50/16					
A.7	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	Artt. 24 e 25 l.p. 26/93 art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9- 84/Leg art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16					5% -in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione
A.8	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione

Firma del responsabile dell'autovalutazione

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **CONTROLLO** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI:

- a) con consultazione di tre operatori economici ex art. 11 l.p. 1/2019 così come modificato dall’art 5 l.p. 2/19 (da 40.000 euro a 199.999 euro);
- b) con invito a 20 imprese ex art. 33 l.p. 26/93 e art 54 D.P.G.P.11 maggio 2012 n. 9 -84/Leg. (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro ex art. 33 co. 5 l.p. 26/93); art. 18 co. 3 l.p. 9/13 (da 500.001 euro a 2.000.000 euro);
- c) con invito a 20 imprese (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro) nel caso di interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica ex art. 33.1 l.p. 26/93 (da 0 euro a 5.547.999 euro).

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A1	L'intervento, il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici o comunque negli strumenti di programmazione e relativi aggiornamenti contemplati dalla normativa vigente (ad es. per enti locali Documento unico di programmazione -DUP).	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16 Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14					100% se l'intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal codice
A2	È stato attribuito il CUP						100%- se il CUP non è stato acquisito
A3	Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica	Artt. 6 co. 3, 14, 15 l.p. 26/93 art. 21 co. 3 d.lgs n. 50/16					100% - in assenza dell'approvazione e del progetto di fattibilità tecnica ed economica

2 – Checklist – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

- a) con consultazione di tre operatori economici ex art. 11 l.p. 1/2019 così come modificato dall’art 5 l.p. 2/19 (da 40.000 euro a 199.999 euro);
- b) con invito a 20 imprese ex art. 33 l.p. 26/93 e art. 54 D.P.G.P.11 maggio 2012 n. 9 -84/Leg. (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro ex art. 33 co. 5 l.p. 26/93); art. 18 co. 3 l.p. 9/13 (da 500.001 euro a 2.000.000 euro);
- c) con invito a 20 imprese (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 euro) nel caso di interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica ex art. 33.1 l.p. 26/93 (da 0 euro a 5.547.999 euro).

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI		art. 11 l.p. 1/2019; art. 33 co. 5 l.p. 26/93, art. 54 D.P.G.P.11 maggio 2012 n. 9 - 84/Leg., art. 18 co. 3 l.p. 9/13; art.33.1 l.p. 26/93; art. 63 d.lgs n. 50/16;					
A1	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 co. 2 l.p. 2/16					100% - nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenta un frazionamento artificioso

A2	I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15/2019					100% - in caso sia stato accertato un conflitto di interessi
A3	E' presente il provvedimento a contrarre?						100% - nel caso di assenza del provvedimento a contrarre
A4	Oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.	Art. 11 l.p. 1/2019					100 % - in caso di carenza dei presupposti
A5	Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi previste dall'art. 33 della l.p. 26/93, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determinazione a contrarre:						
	<ul style="list-style-type: none"> se, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione dell'Unione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sull'opportunità della procedura negoziata; 	art. 33 co 2 lett. a) l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti
	<ul style="list-style-type: none"> se, per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente a un operatore economico determinato; 	art. 33 c. 2 lett.b) l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti
	<ul style="list-style-type: none"> nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le 	Art. 33 c. 2 lett. c) l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti

	circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.						
A6	<p>La procedura disciplinata dall'art. 33 della l.p. 26/93 è consentita, inoltre, per i lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza impreveduta, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) i lavori complementari non possono essere separati dal contratto iniziale, sotto il profilo tecnico o economico, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, o pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;</p> <p>b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale.</p>	art. 33 co. 3 l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti
A7	Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici possono procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro , avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con regolamento sono definiti le modalità di presentazione delle offerte, nel rispetto della normativa vigente, e i rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici e APAC.	Art. 18 l.p. 9/2013					100 % - in caso di carenza dei presupposti
A8	<p>Per i lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 33, comma 2, lettera c), costituisce estrema urgenza la situazione in cui l'ente interessato, a seguito di apposita ricognizione, certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali, destinati:</p> <p>a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservatori di musica,</p>	Art. 33.1 l.p. 26/93					100 % - in caso di carenza dei presupposti

	<p>comprese le nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia dell'incolumità e della salute degli studenti e dei docenti;</p> <p>b) alla mitigazione dei rischi idraulici, geomorfologici e del territorio;</p> <p>c) all'adeguamento alla normativa antisismica;</p> <p>d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.</p> <p>2. Per l'affidamento degli interventi indicati nel comma 1:</p> <p>a) non si applicano il termine dilatorio per la stipula del contratto e l'articolo 40 bis, comma 6 bis;</p> <p>b) i bandi previsti dall'articolo 27 bis e gli avvisi di aggiudicazione previsti dall'articolo 28 sono pubblicati unicamente sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice;</p> <p>c) i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, di comunicazione degli elaborati progettuali e dei documenti complementari per la presentazione e la ricezione dell'offerta sono dimezzati;</p> <p>d) i lavori d'importo inferiore a un milione di euro sono affidati dall'amministrazione aggiudicatrice con la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4, con invito rivolto a dieci operatori economici. Per gli altri lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici affidano i lavori avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previo invito di venti operatori economici.</p> <p>3. Le lettere a), b) e c) del comma 2 non si applicano alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e delle altre attività tecniche indicate nell'articolo 20 e degli appalti che hanno ad oggetto le attività indicate nell'articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c).</p>						
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
B1	Presenza lettera invito con contenuto conforme a quello richiesto dalla normativa vigente	Art. 53 e 56 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg					<p>100 % - in assenza delle lettere d'invito</p> <p>2%- se il contenuto dell'invito non è</p>

						conforme alla normativa
B2	Numero minimo degli inviti:					
	-Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.	Art. 11 l.p. 1/19				5 % nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti
	-Se possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero.	Art. 33 co. 4 l.p. 26/93;				nessuna riduzione se è stata utilizzata una procedura aperta a tutti i concorrenti oppure c'è adeguata motivazione alla base della riduzione del numero degli inviti
	-Se è consentito dalla normativa statale vigente i lavori d'importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dal comma 4. L'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.	Art. 33 co. 5 l.p. 26/93;				
	-Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici possono sempre procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti. Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento seleziona, ove esistenti, <u>almeno dieci operatori economici</u> per lavori di importo inferiore a un milione di euro o di <u>almeno quindici operatori</u> per lavori di importo pari o	Art. 3 co. 1 e 2 l.p. 2/20				

	superiore a un milione di euro e fino alle soglie europee.					
	-Per gli altri lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici affidano i lavori avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previo invito di venti operatori economici.	Art. 33.1 co. 2 lett. d);				
	Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il responsabile del procedimento seleziona venti imprese da invitare, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della legge, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.	Art. 54 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				
B3	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa e a quanto stabilito nella lettera di invito.	Art. 48 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg Art. 33.1 co. 2 lett. c) Art. 18 l.p. 2/16				2% nel caso di riduzione dei termini minimi previsti dalla normativa.
B4	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi a quest'ultima e alle prescrizioni della normativa vigente	Art. 48 D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg Art. 33.1 l.p. 26/93 Art. 18 l.p. 2/16				100 % - nel caso in cui il rispetto dei termini avrebbe portato ad una diversa aggiudicazione; 2 % - se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta

							aggiudicataria
C – SELEZIONE DELLE OFFERTE							
C1	<p>Criteri di aggiudicazione.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, i contratti pubblici previsti dall'art. 16 della l.p. 2/16 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1.</p> <p>2.Quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <p>a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;</p> <p>b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica;</p> <p>c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.</p> <p>3.Gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore a 2.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applica la legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Possono altresì essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso i lavori previsti dall'articolo 33.1, comma 2, lettera d), della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.</p> <p>NB. Sono fatte salve le diverse previsioni di cui all'art. 3 della l.p. 2/20 per il periodo di emergenza sanitaria da COVID 19</p>	<p>Art. 16 l.p. 2/16</p> <p>Art. 3 l.p. 2/20</p>					<p>100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso</p>
C2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni	Artt. 20 bis l.p. 2/16;					<p>100 % - Il seggio di gara non è presente;</p> <p>25 % - se il seggio di gara non è completo</p>

		Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017					.
C3	Presenza del verbale di aggiudicazione	Art. 65 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., Art. 99 d.lgs . n. 50/16					100 % - in caso di assenza del verbale di aggiudicazione
C4	Svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	Artt. 40 e 58.29 l.p. 26/93 Artt. 61, 62 e 63 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.; art. 97 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.102017					2 % - se le offerte sono apparse anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non ha richiesto per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C5	Solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	Art. 63 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.; art. 97 c. 8 d.lgs n. 50/16					2 % - se le offerte sono apparse anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali

						offerte, non ha richiesto per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C6	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.	<p>Artt. 1 co. 6 e 13 co 5bis l.p. 26/93;</p> <p>Art. 64 bis l.p. 26/93</p> <p>art. 95, c. 10 d.lgs n. 50/16</p>				<p>100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri, salve le deroghe previste dalla normativa.</p>
C7	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario	<p>Art. 80 d.lgs n. 50/16;</p> <p>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017;</p> <p>Comunicato del Presidente del 08.11.2017</p> <p>Art. 22 l.p. 2/16</p>				<p>100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa.</p>
C8		art. 83 c. 1 lett. a),				

	<p>La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale, registro Camera di commercio, ecc. 2. capacità economico-finanziaria (indicare se vi è stato avvalimento) 3. capacità tecnico-professionale (indicare se vi è stato avvalimento) 	<p>b), c) d.lgs n. 50/16;</p> <p>art. 81, 82, 216 c. 13 d.lgs n. 50/16</p> <p>art. 33 co. 4 l.p. 26/93;</p> <p>art. 34 l.p. 26/93;</p> <p>art. 66 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;</p>					<p>100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.</p>
C9	Presenza provvedimento di aggiudicazione	<p>Art. 28 e 40bis l.p. 26/93</p> <p>art. 32 d.lgs n. 50/16</p>					100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C10	Comunicazione aggiudicazione: rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	<p>Art. 25 l.p. 2/16</p> <p>art. 76 d.lgs n. 50/16</p>					<p>25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito.</p> <p>5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto.</p>
C11	Pubblicazione dell'esito della gara	<p>Art. 13 l.p. 2/16</p> <p>Art. 28 l.p. 26/93</p>					25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito.

		artt. 72, 98, 29 d.lgs n. 50/16					5%- la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C12	Presenza del contratto						100 % - in caso di assenza del contratto
C13	Rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto o delle ragioni che ammettono una deroga	Art. 25bis l.p. 2/16; art. 33.1 co. 2 lett. a) l.p. 26/93; art. 32 c. 9 d.lgs n. 50/16					5% - nel caso in cui, fuori dai casi di deroga consentiti, non sia stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto.
C14	Comunicazione data stipula contratto	Art. 25 co. 3 l.p. 2/16 art. 76 d.lgs n. 50/16					5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
C15	Rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG)	art. 3 legge 136/2010 Linea guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1 co 17 L.190/2012 – faq ANAC aggiornate all'8.6.2018					100 % in caso di mancata acquisizione del codice CIG.
C16	Presenza atto di nomina commissione giudicatrice	Artt. 20 bis e 21 l.p. 2/16 Art. 39bis l.p. 26/93 Art. 60 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg					100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 2% - in caso di

		<p>artt. 77 e 78 d.lgs n. 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1. 2018 (allegato a tale ultima delibera aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)</p>					anomalie formali nella nomina della commissione.
C17	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	<p>Artt. 16 e 17 l.p. 2/16</p> <p>Art. 95 d.lgs n. 50/16</p> <p>art. 59 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg</p>					25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
C18	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo): offerte non condizionate, non parziali	<p>Artt. 16 e 17 l.p. 2/16</p> <p>Art. 95 d.lgs n. 50/16</p>					<p>100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.</p> <p>5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non abbiano comportato l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.</p>

3 – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	Presenza verbale consegna lavori	Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg					5% - in caso di assenza del verbale di consegna
A.2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")					5% - in caso di assenza di nomina del Direttore dei lavori
A.3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione (ove obbligatoria)	Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016 Art. 90 d.lgs. n. 81/08					5%- in caso di assenza di nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione

A.4	Presenza contratto di subappalto	Art. 26, L.P. 2/2016 Art. 42, L.P. 26/1993 Capo IV D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg art. 105 d.lgs n. 50/16					25% - in caso di assenza del contratto di subappalto
A.5	<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP/Dirigente:</p> <p>La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il</p>	<p>Art. 27 l.p. 2/16</p> <p>Art. 106 d.lgs n. 50/16</p>					5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa.

	<p>rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;</p> <p>2) la modifica non altera la natura generale del contratto;</p> <p>3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);</p> <p>2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie,</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto;</p> <p>3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;</p> <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>					
A.6	Presenza nomina collaudatore/commissione collaudatrice	<p>art. 24 l.p. 26/93;</p> <p>art. 47bis l.p. 7/97;</p> <p>artt. 186 e 189</p>				5%- in caso di mancata nomina del collaudatore/commis sione di collaudo.

		D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg; art. 102, c. 6 d.lgs n. 50/16					
A.7	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	Artt. 24 e 25 l.p. 26/93 art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16					5% -in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione
A.8	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - nel caso in cui il contratto non si è concluso nei tempi previsti in assenza di motivazione

Firma del controllore

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **AUTOVALUTAZIONE** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE:

SPESE IN ECONOMIA EX ART. 32 L.P. 23/90

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, (si intende l'importo a base d'asta): € _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna Check list è costituita da due copie:

- una cd. di “**di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell’ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “**di controllo**”, di esclusiva competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell’aiuto, con la precisazione che, il campo riservato alla fase concernente l’esecuzione del contratto, dovrà essere redatto in un momento successivo all’aggiudicazione, ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – SPESE IN ECONOMIA ex art. 32 l.p. 23/90**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	E' stato approvato il programma periodico di spesa in conformità a quanto disposto dall'art. 32 co. 5 della l.p. 23/90 e dall'art. 16 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.?	art. 32 co. 5 della l.p. 23/90 art. 16 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg					100% se l'intervento non è stato inserito nel programma periodico di spesa

2 – Check list – SPESE IN ECONOMIA EX ART. 32 L.P. 23/90

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI		art. 32 L.P. 23/90					
A1	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 32 co. 4 l.p. 23/90					100%- nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenta un frazionamento artificioso
A2	I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15/2019					100 % - in caso sia stato accertato un conflitto di interessi
A3	E' stato acquisito il CUP?						100% -nel caso in cui il CUP non sia stato acquisito.
A4	L'atto di spesa non supera l'importo di 45.300,00 euro	Art. 32 co. 3 l.p. 23/90					100 % - in caso di mancato rispetto della soglia
A5	L'affidamento riguarda una delle seguenti voci di spesa:	Art. 32 co. 2 l.p.					100% - nel caso in cui l'affidamento non

<p>a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;</p> <p>b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;</p> <p>c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici;</p> <p>d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili;</p> <p>e) acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;</p> <p>f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature;</p> <p>g) locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature;</p> <p>h) abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;</p> <p>i) trasporti, spedizioni e facchinaggio;</p> <p>j) pulizia e disinfezione straordinarie di locali;</p> <p>k) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;</p> <p>l) spese di rappresentanza;</p> <p>m) spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Provincia;</p> <p>n) assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;</p>	23/90					riguardi una delle voci di spesa elencate dall'art. 32 l.p. 23/90.
--	-------	--	--	--	--	--

	<p>o) compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative provinciali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;</p> <p>p) quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività della Provincia;</p> <p>q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture provinciali o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali della Provincia.</p>						
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
B1	<p>Per lo svolgimento della procedura si è fatto ricorso alle convenzioni, al ME.PAT, o a CONSIP s.p.a.?</p> <p>(qualora l'Ente non abbia affidato il servizio/fornitura attraverso convenzioni o mercati elettronici dovrebbe aver verificato che il bene non sia reperibile attraverso i suddetti mercati. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.)</p>	<p>Art. 30 D.P.G.P 22/05/1991 n. 10-40/leg.</p> <p>Art. 36 ter – 1 l.p. 23/90</p>					<p>100 % - in caso di mancato ricorso al mercato elettronico o alle convenzioni senza motivazione</p>
B2	<p>La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario.</p>	<p>artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs n. 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 4/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera n.1008 del 11.10 2017</p> <p>art. 22 l.p. 2/16</p>					<p>100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto</p>

						<p>all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.</p>
B3	Presenza lettera di ordinazione della stazione appaltante ed offerta dell'operatore economico (contratto per scambio di corrispondenza)					<p>100 % - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata</p>
B4	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione CIG)	<p>art. 3 L 136/2010</p> <p>Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017</p> <p>art. 1 c. 17 L.190/2012</p>				<p>100 % in caso di mancata acquisizione del CIG.</p>

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A1	Presenza contratto di subappalto	Art. 105 d.lgs n. 50/16 art. 26 l.p. 2/16					25% - in caso di assenza del contratto di subappalto
A2	Modifica dei contratti nel periodo di validità: La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2. 2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;	Art. 27 l.p. 2/2016 Art. 106 d.lgs n. 50/16					5% - in caso di modifiche non autorizzate

<p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente</p>						
---	--	--	--	--	--	--

	<p>aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche; 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro. <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi,</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>						
A3	I pagamenti sono effettuati previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione, resa da parte di un funzionario	Art. 16 D.P.G.P 22/05/1991 n. 10-					5% - in caso di pagamento disposto

	della struttura competente.	40/leg					in assenza di attestazione della regolare esecuzione della prestazione
A4	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - in caso di conclusione oltre i tempi previsti in assenza di motivazione

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione

Firma del responsabile dell'autovalutazione

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **CONTROLLO** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE:

SPESE IN ECONOMIA EX ART. 32 L.P. 23/90

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa, (si intende l'importo a base d'asta): € _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

SOMMARIO:

- 1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE
- 2 – SPESE IN ECONOMIA ex art. 32 l.p. 23/90
- 3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	E' stato approvato il programma periodico di spesa in conformità a quanto disposto dall'art. 32 co. 5 della l.p. 23/90 e dall'art. 16 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.?	art. 32 co. 5 della l.p. 23/90 art. 16 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg					100% se l'intervento non è stato inserito nel programma periodico di spesa

2 – Check list – SPESE IN ECONOMIA EX ART. 32 L.P. 23/90

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI		art. 32 L.P. 23/90					
A1	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 32 co. 4 l.p. 23/90					100%- nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenta un frazionamento artificioso
A2	I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15/2019					100 % - in caso sia stato accertato un conflitto di interessi

	19/12/2013).						
A3	E' stato acquisito il CUP?						100% -nel caso in cui il CUP non sia stato acquisito.
A4	L'atto di spesa non supera l'importo di 45.300,00 euro	Art. 32 co. 3 l.p. 23/90					100 % - in caso di mancato rispetto della soglia
A5	<p>L'affidamento riguarda una delle seguenti voci di spesa:</p> <p>a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;</p> <p>b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;</p> <p>c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici;</p> <p>d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili;</p> <p>e) acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;</p> <p>f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature;</p> <p>g) locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature;</p> <p>h) abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;</p>	Art. 32 co. 2 l.p. 23/90					100% - nel caso in cui l'affidamento non riguardi una delle voci di spesa elencate dall'art. 32 l.p. 23/90.

	<p>i) trasporti, spedizioni e facchinaggio;</p> <p>j) pulizia e disinfezione straordinarie di locali;</p> <p>k) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;</p> <p>l) spese di rappresentanza;</p> <p>m) spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Provincia;</p> <p>n) assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;</p> <p>o) compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative provinciali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;</p> <p>p) quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività della Provincia;</p> <p>q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture provinciali o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali della Provincia.</p>						
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
B1	<p>Per lo svolgimento della procedura si è fatto ricorso alle convenzioni, al ME.PAT, o a CONSIP s.p.a.?</p> <p>(qualora l'Ente non abbia affidato il servizio/fornitura attraverso convenzioni o mercati elettronici dovrebbe aver verificato che il bene non sia reperibile attraverso i suddetti mercati. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.)</p>	<p>Art. 30 D.P.G.P. 22/05/1991 n. 10-40/leg.</p> <p>Art. 36 ter – 1 l.p. 23/90</p>					<p>100 % - in caso di mancato ricorso al mercato elettronico o alle convenzioni senza motivazione</p>

B2	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario.	<p>artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs n. 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 4/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera n.1008 del 11.10 2017</p> <p>art. 22 l.p. 2/16</p>					<p>100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.</p>
B3	Presenza lettera di ordinazione della stazione appaltante ed offerta dell'operatore economico (contratto per scambio di corrispondenza)						<p>100 % - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga</p>

						sanata
B4	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione CIG)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012				100 % in caso di mancata acquisizione del CIG.

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A1	Presenza contratto di subappalto	Art. 105 d.lgs n. 50/16 art. 26 l.p. 2/16					25% - in caso di assenza del contratto di subappalto
A2	Modifica dei contratti nel periodo di validità: La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2. 2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni.	Art. 27 l.p. 2/2016 Art. 106 d.lgs n. 50/16					5% - in caso di modifiche non autorizzate

	<p>Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo 						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche; 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro. <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

<p>casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).						
A3	I pagamenti sono effettuati previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione, resa da parte di un funzionario della struttura competente.	Art. 16 D.P.G.P 22/05/1991 n. 10-40/leg					5% - in caso di pagamento disposto in assenza di attestazione della regolare esecuzione della prestazione
A4	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - in caso di conclusione oltre i tempi previsti in assenza di motivazione

Firma del controllore

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **AUTOVALUTAZIONE** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE:

TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 21 CO. 4 L.P. 23/90

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta): € _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna Check list è costituita da due copie:

- una cd. di “**di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell’ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “**di controllo**”, di esclusiva competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell’aiuto, con la precisazione che, il campo riservato alla fase concernente l’esecuzione del contratto, dovrà essere redatto in un momento successivo all’aggiudicazione, ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 21 CO. 4 L.P. 23/90**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE	NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
Presenza dell'acquisto, il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro, nel programma biennale di forniture e servizi o comunque negli strumenti di programmazione contemplati dalla normativa vigente e nei relativi aggiornamenti (ad es. per enti locali documento unico di programmazione - DUP)	Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14					100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti

2 – Checklist – TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 21 CO. 4 L.P. 23/90

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI							
A.1	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 co. 2 l.p. 2/16 Art. 51 d.lgs n. 50/16					100% - nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenti un frazionamento artificioso
A.2	I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15/19					100 % - in caso sia stato accertato un conflitto di interessi .
A.3	E' presente il provvedimento a contrarre?	Art. 13 l.p. 23/90					100%- nel caso di assenza del provvedimento a contrarre
A.4	E' stato acquisito il CUP?						100% -nel caso in cui il CUP non sia stato acquisito.

A.5	Il valore del contratto non supera l'importo di 47.000,00 euro (o il valore determinato dal DL 76/20 e ss.mm.ii per il periodo di emergenza COVID)	Art. 21 co. 4 l.p. 23/90					100 % - in caso di mancato rispetto della soglia
A.6	<p>L'affidamento riguarda una delle seguenti prestazioni:</p> <p>b) prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;</p> <p>b bis) forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;</p> <p>b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;</p> <p>e) prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;</p> <p>h) allorquando il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3 (il valore del contratto non deve comunque eccedere la soglia di 47.000,00 euro).</p>	Art. 21 co. 2 e 4 l.p. 23/90					<p>100% - nel caso in cui l'affidamento non riguardi una delle ipotesi richiamate dal comma 4 dell'art. 21 l.p. 23/90.</p>
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
B.1	Per lo svolgimento della procedura si è fatto ricorso alle convenzioni, al ME.PAT o a CONSIP s.p.a.? (qualora l'Ente non abbia affidato il servizio/fornitura attraverso convenzioni o	Art. 36 ter – 1 co. 6 l.p. 23/90					5 % - in caso di mancato ricorso al mercato elettronico o alle convenzioni

	mercati elettronici dovrebbe aver verificato che il bene non sia reperibile attraverso i suddetti mercati. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.)					senza motivazione
B.2	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario.	<p>artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs n. 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 4/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera n.1008 del 11.10 2017</p> <p>Art. 22 l.p. 2/16</p>				<p>100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.</p>

B.3	Presenza lettera di ordinazione della stazione appaltante ed offerta dell'operatore economico (contratto per scambio di corrispondenza)						5% - in caso di assenza della lettera di ordinazione e dell'offerta dell'operatore economico
B.4	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione CIG)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012					100 % in caso di mancata acquisizione del CIG.

3 – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza))	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	Presenza contratto di subappalto	Art. 105 d.lgs n. 50/16 art. 26 l.p. 2/16					25% - in caso di assenza del contratto di subappalto
A.2.	Modifica dei contratti nel periodo di validità: La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2. 2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse	Art. 27 l.p. 2/2016 Art. 106 d.lgs n. 50/16					5% - in caso di modifiche non autorizzate

	<p>possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE; <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II 						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>della direttiva 2014/23/UE;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche; 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso 						
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).					
A.3.	Il contratto si è concluso nei tempi previsti					2% - in caso di mancata conclusione nei tempi previsti in assenza di motivazione

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione

Firma del responsabile dell'autovalutazione

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **CONTROLLO** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE:

TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 21 CO. 4 L.P. 23/90

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta): € _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 21 CO. 4 L.P. 23/90**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE	NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
Presenza dell'acquisto, il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro, nel programma biennale di forniture e servizi o comunque negli strumenti di programmazione contemplati dalla normativa vigente e nei relativi aggiornamenti (ad es. per enti locali documento unico di programmazione - DUP)	Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14					100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti

2 – Checklist – TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 21 CO. 4 L.P. 23/90

DESCRIZIONE	NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI						
A.1	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 co. 2 l.p. 2/16 Art. 51 d.lgs n. 50/16				100% - nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenti un frazionamento artificioso
A.2	I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15/19				100 % - in caso sia stato accertato un conflitto di interessi .

	previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).					
A.3	E' presente il provvedimento a contrarre?	Art. 13 l.p. 23/90				100%- nel caso di assenza del provvedimento a contrarre
A.4	E' stato acquisito il CUP?					100% -nel caso in cui il CUP non sia stato acquisito.
A.5	Il valore del contratto non supera l'importo di 47.000,00 euro (o il valore determinato dal DL 76/20 e ss.mm.ii per il periodo di emergenza COVID)	Art. 21 co. 4 l.p. 23/90				100 % - in caso di mancato rispetto della soglia
A.6	<p>L'affidamento riguarda una delle seguenti prestazioni:</p> <p>b) prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;</p> <p>b bis) forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;</p> <p>b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;</p> <p>e) prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello</p>	Art. 21 co. 2 e 4 l.p. 23/90				100% - nel caso in cui l'affidamento non riguardi una delle ipotesi richiamate dal comma 4 dell'art. 21 l.p. 23/90.

	originario; h) allorquando il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3 (il valore del contratto non deve comunque eccedere la soglia di 47.000,00 euro).					
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE						
B.1	Per lo svolgimento della procedura si è fatto ricorso alle convenzioni, al ME.PAT o a CONSIP s.p.a.? (qualora l'Ente non abbia affidato il servizio/fornitura attraverso convenzioni o mercati elettronici dovrebbe aver verificato che il bene non sia reperibile attraverso i suddetti mercati. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.)	Art. 36 ter – 1 co. 6 l.p. 23/90				5 % - in caso di mancato ricorso al mercato elettronico o alle convenzioni senza motivazione
B.2	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario.	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 4/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod deliberata n.1008 del 11.10 2017 Art. 22 l.p. 2/16				100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema

						<p>dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.</p>
B.3	Presenza lettera di ordinazione della stazione appaltante ed offerta dell'operatore economico (contratto per scambio di corrispondenza)					5% - in caso di assenza della lettera di ordinazione e dell'offerta dell'operatore economico
B.4	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione CIG)	<p>art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017</p> <p>art. 1 c. 17 L.190/2012</p>				100 % in caso di mancata acquisizione del CIG.

3 – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	Presenza contratto di subappalto	<p>Art. 105 d.lgs n. 50/16</p> <p>art. 26 l.p. 2/16</p>					25% - in caso di assenza del contratto di subappalto

A.2.	<p>Modifica dei contratti nel periodo di validità:</p> <p>La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle</p>	<p>Art. 27 l.p. 2/2016</p> <p>Art. 106 d.lgs n. 50/16</p>					<p>5% - in caso di modifiche non autorizzate</p>
------	---	---	--	--	--	--	--

	<p>concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE; <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>					
A.3.	Il contratto si è concluso nei tempi previsti					<p>2% - in caso di mancata conclusione nei tempi previsti in assenza di motivazione</p>

Firma del controllore

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **AUTOVALUTAZIONE** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI/FORNITURE:

PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO - TRATTATIVA PRIVATA CON INVITO AD ALMENO 3 IMPRESE EX ART. 21 L.P. 23/90.

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna check list è costituita da due copie:

- una cd. di “ **di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell’ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “**di controllo**”, di competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell’aiuto, con la precisazione che il campo riservato alla fase concernente l’esecuzione del contratto dovrà essere redatto in un momento successivo all’aggiudicazione ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – TRATTATIVA PRIVATA EX ART. 21 L.P. 23/90**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	Presenza dell'acquisto, il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro, nel programma biennale di forniture e servizi o comunque negli strumenti di programmazione contemplati dalla normativa vigente e nei relativi aggiornamenti (ad es. per enti locali documento unico di programmazione - DUP)	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16 Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14					100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti

2 – TRATTATIVA PRIVATA ex art. 21 l.p. 23/90

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI							
A.1	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 co. 2 l.p. 2/16 Art. 51 d.lgs n. 50/16					100%- nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenta un frazionamento artificioso
A.2	I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15/19					100 % - in caso sia stato accertato un conflitto di interessi
A.3	E' presente il provvedimento a contrarre?	Art. 13 l.p. 23/90					100%- nel caso di assenza del provvedimento a contrarre
A.4	E' stato acquisito il CUP?						100% -nel caso in cui il CUP non sia stato acquisito.

A.5	Il valore del contratto non supera l'importo di euro 214.000,00	Art. 21 co. 2 lett. h) l.p. 23/90 Art. 55 l.p. 23/90 prot. PAT n. 96883 dd. 15/02/18					100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.6	<p>Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:</p> <p>a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;</p> <p>b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;</p> <p>b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;</p> <p>b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;</p> <p>c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;</p> <p>d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;</p>	Art. 21 co 2 l.p. 23/90					100 % - in caso di carenza dei presupposti

	<p>e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;</p> <p>f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;</p> <p>g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;</p> <p>h) allorquando il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3;</p> <p>i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;</p> <p>l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.</p>					
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE						
B.1	Presenza lettera invito con capitolato speciale recante la quantità dei beni o servizi, gli elementi tecnici atti ad individuare l'oggetto della richiesta, nonché ogni altra condizione ritenuta opportuna al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto	Art. 13 e 28 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10- 40/Leg.				100 % - in assenza di lettera di invito con capitolato
B.2	Numero minimo di soggetti da invitare: salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri	Art. 21 co. 5 l.p. 23/90				5 % nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti; nessuna riduzione

	determinati dal regolamento di attuazione.						se è stata utilizzata una procedura aperta a tutti i concorrenti oppure c'è adeguata motivazione alla base della riduzione del numero degli inviti
B.3	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa e a quanto stabilito nella lettera di invito/capitolato.	Art. 18 co. 2 l.p. 2/16 Art. 79 d.lgs n. 50/16					2% nel caso di riduzione dei termini minimi previsti dalla normativa.
B.4	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni della lettera di invito/capitolato	Art. 18 l.p. 2/16 Art. 79 d.lgs n. 50/16					100 % - nel caso in cui il rispetto dei termini avrebbe portato ad una diversa aggiudicazione; 5 % - se l'offerta non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria

C – SELEZIONE DELLE OFFERTE						
C.1	<p>Criteri di aggiudicazione</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, i contratti pubblici previsti dall'art. 16 della l.p. 2/16 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1. (...omissis..)</p> <p>4. I servizi e le forniture possono essere motivatamente aggiudicati con il criterio del <u>prezzo o del costo più basso</u> quando, alternativamente:</p> <p>a) l'importo stimato dall'amministrazione non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;</p> <p>b) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo</p> <p>ed inoltre :</p> <p>Svolgimento delle gare telematiche con il sistema della trattativa privata</p> <p>Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri:</p> <p>a) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, quali il prezzo, il valore tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, anche attraverso l'analisi di campioni. In tali ipotesi, ai fini della valutazione, la Provincia può avvalersi di un'apposita commissione;</p> <p>b) in alternativa al criterio della precedente lettera a) e dove ciò risulti giustificato da ragioni di opportunità connesse all'oggetto del contratto, il prezzo più basso, utilizzando a scelta il sistema dell'unica offerta o delle offerte con</p>	<p>Art. 16 l.p. 2/16</p> <p>Art. 28 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.</p> <p>Art. 3 co. 5bis l.p. 2/20</p>				<p>100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso</p>

	<p>rilanci. In quest'ultimo caso i rilanci potranno essere effettuati fino alla scadenza del termine previsto nell'invito a presentare offerta.</p> <p>NB Per il periodo di emergenza sanitaria da Covid 19, fatto salvo quanto previsto, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01 dell'art. 3 l.p. 2/20, dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, <u>le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso.</u> Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.</p>						
C.2	Esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni	<p>Artt. 20 bis l.p. 2/16;</p> <p>Art. 13 co. 3 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.</p> <p>Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.10.2017</p>					<p>100 % - se il seggio di gara non è presente;</p> <p>25 % - se il seggio di gara non è completo</p>
C.3	Presenza del verbale di aggiudicazione	Artt. 13 co. 3 e 25 co. 2 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg					100 % - in caso di assenza del verbale di aggiudicazione

C.4	Svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	<p>Art. 24 co. 4 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg</p> <p>art. 97 d.lgs n. 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.102017</p>				<p>2 % - se le offerte sono apparse anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non ha richiesto per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta</p>
C.5	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	<p>art. 95, c. 10 d.lgs n. 50/16</p> <p>art. 17 l.p. 2/16</p>				<p>100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri relativi a manodopera e salute/sicurezza, salve le deroghe previste dalla normativa.</p>
C.6	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario	<p>Art. 80 d.lgs n. 50/16;</p> <p>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017;</p> <p>Linee guida ANAC n. 4/2016,</p>				<p>100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate</p>

		Comunicato del Presidente del 08.11.2017 Art. 22 l.p. 2/16					dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa.
C.7	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti: 1. Presenza requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale, registro Camera di Commercio, ecc. 2. capacità economico-finanziaria (indicare se vi è stato avvalimento) 3. capacità tecnico-professionale (indicare se vi è stato avvalimento)	art. 83 c. 1 lett. a), b), c) d.lgs n. 50/16; art. 81, 82, 216 c. 13 d.lgs n. 50/16 art. 33 co. 4 l.p. 26/93; art. 34 l.p. 26/93; art. 66 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9- 84/Leg.;					100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.
C.8	Presenza del provvedimento di aggiudicazione	Art. 25 l.p. 2/16 art. 32 d.lgs n. 50/16					100 % - in caso di totale assenza dell'aggiudicazione definitiva
C.9	Comunicazione aggiudicazione: rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	Art. 25 l.p. 2/16 art. 76 d.lgs n. 50/16					25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il vincitore

						della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
C.10	Pubblicazione dell'esito della gara	artt. 72, 98, 29 d.lgs n. 50/16				25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C.11	Presenza del contratto					100 % - in caso di assenza del contratto
C.12	Rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto o delle ragioni che ammettono una deroga.	Art. 25bis l.p. 2/16; art. 32 c. 9 d.lgs n. 50/16				5 % - nel caso in cui, fuori dai casi di deroga consentiti, non sia stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto
C.13	Rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG)	art. 3 legge 136/2010 Linea guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1 co 17 L.190/2012 – faq				100 % in caso di mancata acquisizione del codice CIG.

		ANAC aggiornate all'8.6.2018					
C.14	Presenza atto di nomina commissione giudicatrice	<p>Artt. 20 bis e 21 l.p. 2/16</p> <p>artt. 77 e 78 d.lgs n. 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1. 2018 (allegato a tale ultima delibera aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)</p>					<p>100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara.</p> <p>2 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione</p>
C.15	Correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	<p>Artt. 16 e 17 l.p. 2/16</p> <p>Art. 95 d.lgs n. 50/16</p>					<p>25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.</p>
C.16	Correttezza della valutazione dell'offerta economica (offerte non condizionate e non parziali)	<p>Artt. 16 e 17 l.p. 2/16</p> <p>Art. 95 d.lgs n. 50/16</p>					<p>100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.</p> <p>5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modificano l'aggiudicazione a</p>

							soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario
--	--	--	--	--	--	--	---

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A.1.	Presenza contratto di subappalto	Art. 105 d.lgs n. 50/16 art. 26 l.p. 2/16					25% - in caso di assenza del contratto di subappalto
A.2	Modifica dei contratti nel periodo di validità: La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2. 2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali	Art. 27 l.p. 2/2016 Art. 106 d.lgs n. 50/16					5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa.

	<p>modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>; <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate 						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche; 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso 						
--	---	--	--	--	--	--	--

<p>al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).						
A.3	Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione	Art. 31 l.p. 23/90 art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16					5% - in caso di assenza delle certificazioni previste
A.4	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - in caso di mancata conclusione nei tempi previsti in assenza di motivazione

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione

Firma del responsabile dell'autovalutazione

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **CONTROLLO** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI/FORNITURE:

PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO - TRATTATIVA PRIVATA CON INVITO AD ALMENO 3 IMPRESE EX ART. 21 L.P. 23/90.

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – TRATTATIVA PRIVATA EX ART. 21 L.P. 23/90**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Check list – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	Presenza dell'acquisto, il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro, nel programma biennale di forniture e servizi o comunque negli strumenti di programmazione contemplati dalla normativa vigente e nei relativi aggiornamenti (ad es. per enti locali documento unico di programmazione - DUP)	Art. 3 co. 8 l.p. 19/16 Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14					100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti

2 – TRATTATIVA PRIVATA ex art. 21 l.p. 23/90

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI							
A.1	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 co. 2 l.p. 2/16 Art. 51 d.lgs n. 50/16					100%- nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenta un frazionamento artificioso
A.2	I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15/19					100 % - in caso sia stato accertato un conflitto di interessi
A.3	E' presente il provvedimento a contrarre?	Art. 13 l.p. 23/90					100%- nel caso di assenza del provvedimento a contrarre
A.4	E' stato acquisito il CUP?						100% -nel caso in cui il CUP non sia stato acquisito.
A.5	Il valore del contratto non supera l'importo di euro 214.000,00	Art. 21 co. 2 lett. h) l.p. 23/90 Art. 55 l.p. 23/90					100 % - in caso di carenza dei presupposti

		prot. PAT n. 96883 dd. 15/02/18					
A.6	<p>Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:</p> <p>a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;</p> <p>b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;</p> <p>b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;</p> <p>b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;</p> <p>c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;</p> <p>d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;</p> <p>e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;</p>	Art. 21 co 2 l.p. 23/90					100 % - in caso di carenza dei presupposti

	<p>f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;</p> <p>g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;</p> <p>h) allorquando il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3;</p> <p>i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;</p> <p>l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.</p>					
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE						
B.1	<p>Presenza lettera invito con capitolato speciale recante la quantità dei beni o servizi, gli elementi tecnici atti ad individuare l'oggetto della richiesta, nonché ogni altra condizione ritenuta opportuna al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto</p>	<p>Art. 13 e 28 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10- 40/Leg.</p>				<p>100 % - in assenza di lettera di invito con capitolato</p>
B.2	<p>Numero minimo di soggetti da invitare: salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione.</p>	<p>Art. 21 co. 5 l.p. 23/90</p>				<p>5 % nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti;</p> <p>nessuna riduzione se è stata utilizzata una procedura aperta a tutti i concorrenti oppure c'è adeguata motivazione alla base della riduzione del numero degli inviti</p>

B.3	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa e a quanto stabilito nella lettera di invito/capitolato.	Art. 18 co. 2 l.p. 2/16 Art. 79 d.lgs n. 50/16				2% nel caso di riduzione dei termini minimi previsti dalla normativa.
B.4	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni della lettera di invito/capitolato	Art. 18 l.p. 2/16 Art. 79 d.lgs n. 50/16				100 % - nel caso in cui il rispetto dei termini avrebbe portato ad una diversa aggiudicazione; 5 % - se l'offerta non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria
C – SELEZIONE DELLE OFFERTE						
C.1	Criteri di aggiudicazione Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, i contratti pubblici previsti dall'art. 16 della l.p. 2/16 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1. (...omissis..) 4. I servizi e le forniture possono essere motivatamente	Art. 16 l.p. 2/16 Art. 28 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.				100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

	<p>aggiudicati con il criterio del <u>prezzo o del costo più basso</u> quando, alternativamente:</p> <p>a) l'importo stimato dall'amministrazione non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;</p> <p>b) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo</p> <p>ed inoltre :</p> <p>Svolgimento delle gare telematiche con il sistema della trattativa privata</p> <p>Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri:</p> <p>a) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, quali il prezzo, il valore tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, anche attraverso l'analisi di campioni. In tali ipotesi, ai fini della valutazione, la Provincia può avvalersi di un'apposita commissione;</p> <p>b) in alternativa al criterio della precedente lettera a) e dove ciò risulti giustificato da ragioni di opportunità connesse all'oggetto del contratto, il prezzo più basso, utilizzando a scelta il sistema dell'unica offerta o delle offerte con rilanci. In quest'ultimo caso i rilanci potranno essere effettuati fino alla scadenza del termine previsto nell'invito a presentare offerta.</p> <p>NB Per il periodo di emergenza sanitaria da Covid 19, fatto salvo quanto previsto, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01 dell'art. 3 l.p. 2/20, dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle direttive</p>	<p>Art. 3 co. 5bis l.p. 2/20</p>					
--	---	--------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>europee in materia di contratti pubblici 2016, per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, <u>le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso.</u> Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.</p>					
C.2	<p>Esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni</p>	<p>Artt. 20 bis l.p. 2/16;</p> <p>Art. 13 co. 3 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.</p> <p>Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.10.2017</p>				<p>100 % - se il seggio di gara non è presente;</p> <p>25 % - se il seggio di gara non è completo</p>
C.3	<p>Presenza del verbale di aggiudicazione</p>	<p>Artt. 13 co. 3 e 25 co. 2 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg</p>				<p>100 % - in caso di assenza del verbale di aggiudicazione</p>
C.4	<p>Svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)</p>	<p>Art. 24 co. 4 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg</p> <p>art. 97 d.lgs n. 50/16</p>				<p>2 % - se le offerte sono apparse anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali</p>

		Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.102017					offerte, non ha richiesto per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta
C.5	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	art. 95, c. 10 d.lgs n. 50/16 art. 17 l.p. 2/16					100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri relativi a manodopera e salute/sicurezza, salve le deroghe previste dalla normativa.
C.6	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario	Art. 80 d.lgs n. 50/16; Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017; Linee guida ANAC n. 4/2016, Comunicato del Presidente del 08.11.2017 Art. 22 l.p. 2/16					100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa.
C.7	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti	art. 83 c. 1 lett. a),					100% - nel caso in cui la stazione appaltante

	speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti: 1. Presenza requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale, registro Camera di Commercio, ecc. 2. capacità economico-finanziaria (indicare se vi è stato avvalimento) 3. capacità tecnico-professionale (indicare se vi è stato avvalimento)	b), c) d.lgs n. 50/16; art. 81, 82, 216 c. 13 d.lgs n. 50/16 art. 33 co. 4 l.p. 26/93; art. 34 l.p. 26/93; art. 66 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;					non abbia eseguito alcun controllo. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.
C.8	Presenza del provvedimento di aggiudicazione	Art. 25 l.p. 2/16 art. 32 d.lgs n. 50/16					100 % - in caso di totale assenza dell'aggiudicazione definitiva
C.9	Comunicazione aggiudicazione: rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	Art. 25 l.p. 2/16 art. 76 d.lgs n. 50/16					25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a

						stipulare il contratto
C.10	Pubblicazione dell'esito della gara	artt. 72, 98, 29 d.lgs n. 50/16				25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C.11	Presenza del contratto					100 % - in caso di assenza del contratto
C.12	Rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto o delle ragioni che ammettono una deroga.	Art. 25bis l.p. 2/16; art. 32 c. 9 d.lgs n. 50/16				5 % - nel caso in cui, fuori dai casi di deroga consentiti, non sia stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto
C.13	Rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG)	art. 3 legge 136/2010 Linea guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1 co 17 L.190/2012 – faq ANAC aggiornate all'8.6.2018				100 % in caso di mancata acquisizione del codice CIG.
C.14	Presenza atto di nomina commissione giudicatrice	Artt. 20 bis e 21 l.p. 2/16 artt. 77 e 78 d.lgs n. 50/16				100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara.

		Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1. 2018 (allegato a tale ultima delibera aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)					2 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione
C.15	Correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	Artt. 16 e 17 l.p. 2/16 Art. 95 d.lgs n. 50/16					25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
C.16	Correttezza della valutazione dell'offerta economica (offerte non condizionate e non parziali)	Artt. 16 e 17 l.p. 2/16 Art. 95 d.lgs n. 50/16					100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario

3 – Check list – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE	Percentuale di riduzione applicabile
A.1.	Presenza contratto di subappalto	Art. 105 d.lgs n. 50/16 art. 26 l.p. 2/16					25% - in caso di assenza del contratto di subappalto
A.2	<p>Modifica dei contratti nel periodo di validità: La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.</p> <p>2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o</p>	<p>Art. 27 l.p. 2/2016</p> <p>Art. 106 d.lgs n. 50/16</p>					5% - in caso di modifiche non autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa.

	<p>interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;</p> <p>2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;</p> <p>2) la modifica non altera la natura generale del contratto;</p> <p>3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della <u>direttiva 2014/23/UE</u>;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);</p> <p>2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto;</p> <p>3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;</p> <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;</p> <p>2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla <u>direttiva 2014/24/UE</u> e dalla <u>direttiva 2014/23/UE</u> ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2,</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).</p>					
A.3	Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione	<p>Art. 31 l.p. 23/90</p> <p>art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16</p>				5% - in caso di assenza delle certificazioni previste
A.4	Il contratto si è concluso nei tempi previsti					2% - in caso di mancata conclusione nei tempi previsti in assenza di

							motivazione
--	--	--	--	--	--	--	-------------

Firma del controllore

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **AUTOVALUTAZIONE** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DI ALTRE ATTIVITÀ TECNICHE

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge provinciale 2/2020 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna check list è costituita da due copie:

- una cd. di “**di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell'ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “**di controllo**”, di competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell'aiuto.

SOMMARIO

- A) **PRESUPPOSTI**
- B) **PROCEDURA**
- C) **PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**
- D) **SELEZIONE DELLE OFFERTE**

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA' TECNICHE

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NON APPL.	PERCENTUALE DI RIDUZIONE	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)
A. PRESUPPOSTI							
A.1	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia					100 % - in caso di frazionamento artificioso	
A.2	La procedura utilizzata non è risultata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019				100 % - nel caso sia stato accertato un conflitto di interessi	
A.3	E' stato acquisito il codice CUP?	Art. 11 legge 3/2003				100%- se il CUP non è stato acquisito	
A.4	L'affidamento ha ad oggetto una delle seguenti prestazioni: <u>a) prestazioni professionali normali:</u> a.1) progettazione; a.2) progettazione integrata; a.3) progettazione architettonica; a.4) progettazione strutture;	Art. 16 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				100 % - in caso di affidamento di prestazioni non contemplate dalla normativa	

<p>a.5) progettazione geotecnica; a.6) progettazione impianti gallerie; a.7) progettazioni impianti elettrici edifici; a.8) progettazioni impianti termoidraulici; a.9) rilievi; a.10) perizia geologica tecnica; a.11) coordinamento sicurezza in fase di progettazione; a.12) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; a.13) elaborazione studio VAS; a.14) elaborazione studio VIA; a.15) direzione lavori; a.16) direttori operativi; a.17) ispettore di cantiere; a.18) contabilità e sorveglianza sui cantieri;</p> <p><u>b) prestazioni professionali speciali:</u> b.1) frazionamenti e pratiche catastali;</p> <p><u>c) prestazioni professionali accessorie:</u> c.1) prestazioni preparatorie e connesse; c.2) altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli; c.3) le attività tecnico-amministrative connesse alle precedenti specializzazioni.</p> <p><u>d) collaudo</u></p> <p><u>e) affidamento di studi, ricerche e consulenze, nonché valutazioni tecniche, a strutture universitarie ovvero ad enti o soggetti pubblici e privati, dotati di specifica qualificazione e capacità tecnica, ai fini dell'espletamento delle attività di progettazione preliminare, definitiva o esecutiva;</u></p> <p><u>f) affidamento di studi finalizzati alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente", in favore di professionisti, singoli o associati anche temporaneamente, secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali in conformità a quanto stabilito dal D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg</u></p>	<p>Art. 20 commi 7 e 7 bis l.p. 26/93</p> <p>Art. 24 l.p. 26/93</p>					
---	---	--	--	--	--	--

A.5	<p>Subappalto:</p> <p>In tutti gli affidamenti previsti dall'art. 20 l.p. 26/93 l'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.</p>	Art. 20 co. 12 bis l.p. 26/93				2%- nel caso di ricorso al subappalto al di fuori dei casi contemplati dalla normativa	
A.6	<p>il soggetto affidatario rientra tra quelli di seguito previsti:</p> <p>1. In caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, attestate motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale, le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare:</p> <p>a) liberi professionisti singoli;</p> <p>b) liberi professionisti in studi associati;</p> <p>c) società di professionisti;</p> <p>d) società d'ingegneria;</p> <p>e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, o che s'impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia (<i>Nel caso di affidamento delle attività di progettazione ai soggetti di cui alla lettera e), questi devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento temporaneo può essere, con riferimento ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), un libero professionista singolo o associato; con riferimento ai soggetti di cui alle lettere c), d) ed alla successiva lettera g), un amministratore, un</i></p>	<p>Art. 20 co. 3, 4 , 5 bis l.p. 26/16</p> <p>Art 18 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg</p> <p>Art. 22 l.p. 26/93</p> <p>Art. 24 l.p. 26/93</p>				100% - nel caso di affidamento ad un soggetto diverso da quelli contemplati dalla normativa applicabile	

	<p>socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società)</p> <p>f) consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria;</p> <p>g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi d'origine.</p> <p>2. gruppi misti di progettazione (o di direzione lavori) tra liberi professionisti e dipendenti dell'amministrazione</p> <p>3. Al <u>collaudo</u> delle opere e dei lavori pubblici provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, oppure <u>liberi professionisti abilitati, in possesso di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici, iscritti in un apposito elenco</u>. Oltre al caso previsto dall'articolo 51 della l.p. 26/93, qualora le opere e i lavori presentino particolare rilevanza tecnica o amministrativa può essere nominata una <u>commissione collaudatrice presieduta da tecnici sopra individuati e composta anche da laureati in giurisprudenza, di particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici</u>. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono aver svolto alcuna funzione decisionale diretta nell'attività di amministrazione attiva relativa alla realizzazione dei lavori soggetti a collaudo e non possono aver partecipato in alcun modo alla progettazione, alla direzione, all'alta sorveglianza e all'esecuzione dei medesimi lavori.</p> <p>4. direzione dei lavori, costituita da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere. La direzione dei lavori è di norma affidata ai competenti servizi tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso delle necessarie professionalità. Per gli incarichi di direzione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 12 ter l.p. 26/93</p> <p>5. Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori o possono essere affidate a un componente della direzione dei lavori, individuato dall'amministrazione aggiudicatrice, che abbia i requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri. Le funzioni di coordinatore per la progettazione sono svolte di norma dal coordinatore per</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	la esecuzione dei lavori.						
B - PROCEDURA							
B.1	<p><u>L'AFFIDAMENTO DIRETTO</u> è stato disposto nel rispetto dei seguenti presupposti:</p> <p>a) nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell'invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili;</p> <p>b) nel caso in cui il corrispettivo, non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).</p>	Art. 24 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				100% - nel caso in cui l'affidamento diretto degli incarichi sia stato disposto al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa applicabile	
	<p><u>Per determine a contrarre adottate tra il 7 agosto 2020 e il 14 settembre 2020 è stata rispettata la soglia massima per affidi diretti pari ad euro 150.000,00:</u></p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020.</p>	Art. 3 co. 01 e 8 co. 2 ter l.p. 2/20 Art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 76/2020				100%- in caso di mancato rispetto della soglia massima per affidi diretti	
	<p><u>Per determine a contrarre adottate tra il 15 settembre 2020 ed il 31 maggio 2021 è stata rispettata la soglia massima per affidi diretti pari ad euro 75.000 euro</u></p>	Art. 3 co. 01 e 8 co. 2 ter l.p. 2/20 Art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 76/2020 Art. 24 bis e 25 bis D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				100%- in caso di mancato rispetto della soglia massima per affidi diretti	
	<p><u>Per determine a contrarre adottate tra il 1 giugno 2021 ed il 30 giugno 2023 è stata rispettata la soglia massima per affidi diretti pari ad euro 139.000,00</u></p>	Art. 3 co. 01 e 8 co. 2 ter l.p. 2/20				100%- in caso di mancato rispetto	

		Art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 76/2020 Art. 24 bis e 25 bis D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg			della soglia massima per affidamenti diretti	
B.2	<p>IL CONFRONTO CONCORRENZIALE <u>fino ad euro 214.000</u> (soglia europea) è stato disposto nel rispetto dei seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Fino al 14 agosto 2020:</u> L'amministrazione aggiudicatrice effettua il confronto concorrenziale mediante invito di almeno sette soggetti idonei individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con le modalità previste dall'articolo 25 bis del D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. Negli affidamenti previsti dagli articoli 24 bis e 25 del D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, il responsabile del procedimento seleziona gli operatori economici, con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'art. 25Bis (Curriculum vitae), <u>tra gli iscritti negli strumenti elettronici o negli elenchi, ove previsti dalla normativa provinciale in materia, sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e degli ulteriori requisiti richiesti. I soggetti sono selezionati nel numero previsto dagli articoli 24 bis e 25, se presenti in tal numero.</u> • <u>A partire dal 14 agosto 2020:</u> L'amministrazione aggiudicatrice effettua il confronto concorrenziale con le modalità previste dall'articolo 25 bis mediante invito di un numero di soggetti idonei compreso tra cinque e dieci, individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, e di quanto previsto dall'articolo 19 ter della l.p. 2/16. Il responsabile del procedimento individua l'affidatario o seleziona gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale <u>tra gli iscritti nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della l.p. 2/16</u> sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e degli ulteriori requisiti richiesti (Curriculum vitae). 	Art. 25 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg			2% - nel caso in cui, fino al 14 agosto 2020, siano stati invitati meno di 7 soggetti e, per procedure successive al 14 agosto 2020, siano stati invitati meno di cinque operatori economici	
B.3	<p>Per importi pari o superiori a 214.000,00, è stata adottata una delle seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO con invito di almeno 5 operatori, per ragioni di estrema urgenza ex art. 63 d.lgs n. 50/16 • ELENCO DEFINITO DALLA GIUNTA PROVINCIALE - DEROGA ALL'ORDINAMENTO PROVINCIALE E STATALE SUI CONTRATTI PUBBLICI: nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria e sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica e per attività di ricerca scientifica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, o consistenti in interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, la 	Art. 2 commi 1 e 1 bis l.p. 2/20 Art. 63 d.lgs n. 50/16			100%- in caso di mancato ricorso alle procedure previste per affidamenti superiori alla soglia UE	

	<p>giunta provinciale definisce un elenco di lavori, servizi, forniture nonché di servizi di ingegneria e architettura, della provincia, dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni aggiudicatrici compresi nel sistema provinciale integrato previsto dall'articolo 79 dello statuto, per i quali le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020</p> <p>• PROCEDURE ORDINARIE (aperta/ristretta)</p>					
B.4	In caso di affidamenti sopra la soglia europea (euro 214.000,00), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58.30, comma 1, secondo periodo, della l.p. 26/93, l'affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori relativi alle opere e ai lavori previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) (lavori di particolare rilevanza e progetto integrale di un intervento) è avvenuto con procedure distinte salvo diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento.	Art. 58.30 c. 1 l.p. 26/93 Art. 27 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				2% - in caso di affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori con un' unica procedura senza motivazione
B.5	In caso di CONCORSO DI IDEE sono state rispettate le condizioni fissate dall'art. 21 bis della l.p. 26/93 (in caso di importi inferiori alla soglia ue, ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, selezionando almeno 5 soggetti)	Art. 21 bis l.p. 26/93				100%- in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 bis l.p. 26/93
B.6	Nel caso di CONCORSO DI PROGETTAZIONE di lavori pubblici è stata rispettata la seguente condizione: sono stati richiesti esclusivamente progetti con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 36 (concorso di progettazione in due gradi). Se il concorso di progettazione riguarda un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di un piano economico finanziario per la sua costruzione e gestione.	Art. 31 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				100%- nel caso in cui , al di fuori delle ipotesi di deroga, non siano stati richiesti esclusivamente progetti con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare
B.7	AFFIDAMENTO DI COMPITI PREPARATORI, STRUMENTALI ED ESECUTIVI: L'amministrazione aggiudicatrice ha affidato all'esterno i compiti preparatori, strumentali ed esecutivi di cui all'articolo 20, comma 2, della l.p. 26/93 in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) per esigenze cui non poteva essere fatto fronte con personale in servizio, in quanto non	Art. 20 co. 2 l.p. 26/93 Art. 17 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				100%- nel caso di affidamento all'esterno al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa

	presente o comunque non disponibile all'interno della struttura competente;						
	b) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non è risultato possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne						

C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

C.1	presenza lettera invito/bando/richiesta offerta					100%- in caso di assenza di lettera invito/bando/richiesta di offerta	
C.2	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito/bando e sono conformi alle prescrizioni dell'invito/bando					<p>100%- in caso di mancato rispetto dei termini e l'osservanza dei medesimi avrebbe portato ad una diversa aggiudicazione</p> <p>2%- se l'offerta presentata dall'aggiudicatari o non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera di invito</p>	

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

D.1	<p>Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso:</p> <p>-per affidamenti fino alla soglia di cui all'art. 21 co. 4 l.p. 23/90 (47.000,00 euro);</p> <p>-a far data dal 24 marzo 2020 e fino al 28 agosto 2020, anche per confronti concorrenziali per importi compresi tra euro 47.000,00 ed euro 214.000,00;</p> <p>-a far data dal 28 agosto 2020, anche per affidamenti diretti fino alle soglie indicate dal D.L. 76/2020 e confronti concorrenziali fino alla soglia europea di 214.000,00.</p>	<p>art. 16 co. 2 l.p. 2/16 lett. b)</p> <p>art. 6 co. 3 l.p. 2/20 (abrogato a far data dal 28 agosto 2020)</p> <p>art. 3 co. 5 bis</p>				<p>100% - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il prezzo più basso</p>	
-----	---	--	--	--	--	---	--

	<p>Selezione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa</p> <ul style="list-style-type: none"> - per importi superiori a quello fissato dall'art. 21 co. 4 l.p. 23/90 (superiori a 47.000,00); - a far data dal 24 marzo 2020 e fino al 28 agosto 2020, anche per confronti concorrenziali per importi compresi tra euro 47.000,00 ed euro 214.000,00 (solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, per la progettazione architettonica); - a far data dal 28 agosto 2020 (e fino al 31.12.21), anche per affidamenti diretti fino alle soglie indicate dal D.L. 76/2020 e confronti concorrenziali fino alla soglia europea di 214.000,00. - per procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia europea di euro 214.000,00. 	<p>l.p. 2/20</p> <p>Art. 2 co. 5 bis l.p. 2/20</p>					
D.2	<p>Le offerte sono state esaminate dal RUP- Seggio di gara o dalla commissione tecnica secondo quanto disposto dalla normativa applicabile</p>	<p>Art. 20 bis e 21 l.p. 2/16</p> <p>Art. 39 bis l.p. 26/93</p> <p>Art. 3 co. 5Bis l.p. 2/20</p> <p>Art. 30 co. 7 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg</p> <p>Art. 37 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg</p> <p>Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10. 2017</p>				<p>100%- nel caso in cui le offerte non sono state esaminate dal RUP- seggio di gara o dalla commissione tecnica</p>	

D.3	Correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali)	Art. 24 bis co. 2 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg Art. 30 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (per affidamenti sopra soglia) art. 95 d.lgs n. 50/16				100% - nel caso in cui l'offerta dell'aggiudicatari o sia condizionata o parziale	
D.4	Svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale	Art. 25 co. 3 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg Art. 40 l.p. 26/93 art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrta con determianzione n.1007 del 11.10. 2017 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8				2% - se le offerte sono apparse anormalmente basse ma l'amministrazione aggiudicatrice prima di respingere tali offerte, non ha richiesto per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi delle medesime.	
D.5	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario	Art. 80, 81, 82 e 216 co. 13 d.lgs n. 50/16 art. 22 l.p. 2/16 Decreto MIT del 2.12..2016n. 263				100 % - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello	

		<p>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n.1008 del 11.10. 2017</p> <p>Comunicato del Presidente del 08.11.2017</p> <p>Linee guida ANAC n. 4/2016</p> <p>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019</p> <p>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020</p>				<p>svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa.</p>	
D.6	<p>La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale 2. capacità economico-finanziaria (indicare se vi è stato avvalimento) 3. capacità tecnico-professionale (indicare se vi è stato avvalimento) 	<p>Art. 83 co. 1 lett. a), b), c) d.lgs 50/16</p> <p>Decreto MIT 2.12.2016 n.n. 263/</p>				<p>100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.</p>	

D.7	presenza aggiudicazione	Art. 22 co. 7 l.p. 2/16 Art. 40 bis l.p. 26/93 Art. 4bis co. 6 l.p. 2/20 Art. 32 d.lgs n. 50/16				100% - nel caso di assenza totale di aggiudicazione (ultimo verbale della stazione appaltante, determinazione o deliberazione)	
D.8	comunicazione aggiudicazione	Art. 13 l.p. 2/16 art. 25 l.p. 2/16 art. 76 d.lgs n. 50/16				25% - in caso di mancata comunicazione al vincitore della gara 5% - se il vincitore non è stato formalmente avvertito ma è comunque venuto a conoscenza dell'aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto	
D. 9	presenza del contratto					100% - in caso di assenza del contratto	
D. 10	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto o delle ragioni che ammettono una deroga	Art. 25bis l.p. 2/16 art. 32 c. 9 d.lgs n. 50/16				5% - nel caso in cui, fuori dai casi di deroga consentiti, non sia stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del	

						contratto	
D.11	rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG),	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1 co 17 L.190/2012 Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018				100% - in caso di mancata acquisizione del CIG	

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione

Firma del responsabile dell'autovalutazione

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **CONTROLLO** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DI ALTRE ATTIVITÀ TECNICHE

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge provinciale 2/2020 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

SOMMARIO

- A) **PRESUPPOSTI**
- B) **PROCEDURA**
- C) **PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**
- D) **SELEZIONE DELLE OFFERTE**

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA' TECNICHE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NON APPL.	PERCENTUALE DI RIDUZIONE	NOTE
A. PRESUPPOSTI						
A.1	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia				100 % - in caso di frazionamento artificioso	
A.2	La procedura utilizzata non è risultata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019			100 % - nel caso sia stato accertato un conflitto di interessi	
A.3	E' stato acquisito il codice CUP?	Art. 11 legge 3/2003			100%- se il CUP non è stato acquisito	
A.4	L'affidamento ha ad oggetto una delle seguenti prestazioni: a) <u>prestazioni professionali normali:</u> a.1) progettazione; a.2) progettazione integrata; a.3) progettazione architettonica; a.4) progettazione strutture; a.5) progettazione geotecnica; a.6) progettazione impianti gallerie; a.7) progettazioni impianti elettrici edifici; a.8) progettazioni impianti termoidraulici; a.9) rilievi; a.10) perizia geologica tecnica; a.11) coordinamento sicurezza in fase di progettazione; a.12) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;	Art. 16 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg Art. 20 commi 7 e 7 bis l.p. 26/93 Art. 24 l.p. 26/93			100 % - in caso di affidamento di prestazioni non contemplate dalla normativa	

	<p>a.13) elaborazione studio VAS; a.14) elaborazione studio VIA; a.15) direzione lavori; a.16) direttori operativi; a.17) ispettore di cantiere; a.18) contabilità e sorveglianza sui cantieri;</p> <p><u>b) prestazioni professionali speciali:</u> b.1) frazionamenti e pratiche catastali;</p> <p><u>c) prestazioni professionali accessorie:</u> c.1) prestazioni preparatorie e connesse; c.2) altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli; c.3) le attività tecnico-amministrative connesse alle precedenti specializzazioni.</p> <p><u>d) collaudo</u></p> <p><u>e) affidamento di studi, ricerche e consulenze, nonché valutazioni tecniche</u>, a strutture universitarie ovvero ad enti o soggetti pubblici e privati, dotati di specifica qualificazione e capacità tecnica, ai fini dell'espletamento delle attività di progettazione preliminare, definitiva o esecutiva;</p> <p><u>f) affidamento di studi finalizzati alla valutazione di impatto ambientale</u>, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente", in favore di professionisti, singoli o associati anche temporaneamente, secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali in conformità a quanto stabilito dal D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg</p>						
A.5	<p>Subappalto:</p> <p>In tutti gli affidamenti previsti dall'art. 20 l.p. 26/93 l'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.</p>	Art. 20 co. 12 bis l.p. 26/93				2%- nel caso di ricorso al subappalto al di fuori dei casi contemplati dalla normativa	
A.6	il soggetto affidatario rientra tra quelli di seguito previsti:	Art. 20 co. 3, 4 ,				100% - nel caso di	

	<p>1. In caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, attestate motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale, le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare:</p> <p>a) liberi professionisti singoli;</p> <p>b) liberi professionisti in studi associati;</p> <p>c) società di professionisti;</p> <p>d) società d'ingegneria;</p> <p>e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, o che s'impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia (<i>Nel caso di affidamento delle attività di progettazione ai soggetti di cui alla lettera e), questi devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento temporaneo può essere, con riferimento ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), un libero professionista singolo o associato; con riferimento ai soggetti di cui alle lettere c), d) ed alla successiva lettera g), un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società</i>)</p> <p>f) consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria;</p> <p>g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi d'origine.</p> <p>2. gruppi misti di progettazione (o di direzione lavori) tra liberi professionisti e dipendenti</p>	<p>5 bis l.p. 26/16</p> <p>Art 18 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg</p> <p>Art. 22 l.p. 26/93</p> <p>Art. 24 l.p. 26/93</p>				<p>affidamento ad un soggetto diverso da quelli contemplati dalla normativa applicabile</p>	
--	--	---	--	--	--	---	--

	<p>dell'amministrazione</p> <p>3. Al <u>collaudo</u> delle opere e dei lavori pubblici provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, oppure <u>liberi professionisti abilitati, in possesso di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici, iscritti in un apposito elenco</u>. Oltre al caso previsto dall'articolo 51 della l.p. 26/93, qualora le opere e i lavori presentino particolare rilevanza tecnica o amministrativa può essere nominata una <u>commissione collaudatrice presieduta da tecnici sopra individuati e composta anche da laureati in giurisprudenza, di particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici</u>. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono aver svolto alcuna funzione decisionale diretta nell'attività di amministrazione attiva relativa alla realizzazione dei lavori soggetti a collaudo e non possono aver partecipato in alcun modo alla progettazione, alla direzione, all'alta sorveglianza e all'esecuzione dei medesimi lavori.</p> <p>4. direzione dei lavori, costituita da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere. La direzione dei lavori è di norma affidata ai competenti servizi tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso delle necessarie professionalità. Per gli incarichi di direzione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ,12 e 12 ter l.p. 26/93</p> <p>5. Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori o possono essere affidate a un componente della direzione dei lavori, individuato dall'amministrazione aggiudicatrice, che abbia i requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri. Le funzioni di coordinatore per la progettazione sono svolte di norma dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

B - PROCEDURA						
B.1	<p><u>L'AFFIDAMENTO DIRETTO</u> è stato disposto nel rispetto dei seguenti presupposti:</p> <p>a) nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell'invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili;</p> <p>b) nel caso in cui il corrispettivo, non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).</p>	Art. 24 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				100% - nel caso in cui l'affidamento diretto degli incarichi sia stato disposto al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa applicabile
	<p><u>Per determine a contrarre adottate tra il 7 agosto 2020 e il 14 settembre 2020 è stata rispettata la soglia massima per affidi diretti pari ad euro 150.000,00:</u></p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020.</p>	Art. 3 co. 01 e 8 co. 2 ter l.p. 2/20 Art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 76/2020				100%- in caso di mancato rispetto della soglia massima per affidi diretti
	<p><u>Per determine a contrarre adottate tra il 15 settembre 2020 ed il 31 maggio 2021 è stata rispettata la soglia massima per affidi diretti pari ad euro 75.000 euro</u></p>	Art. 3 co. 01 e 8 co. 2 ter l.p. 2/20 Art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 76/2020 Art. 24 bis e 25 bis D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				100%- in caso di mancato rispetto della soglia massima per affidi diretti
	<p><u>Per determine a contrarre adottate tra il 1 giugno 2021 ed il 30 giugno 2023 è stata rispettata la soglia massima per affidi diretti pari ad euro 139.000,00</u></p>	Art. 3 co. 01 e 8 co. 2 ter l.p. 2/20 Art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 76/2020 Art. 24 bis e 25 bis D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				100%- in caso di mancato rispetto della soglia massima per affidi diretti

B.2	<p>IL CONFRONTO CONCORRENZIALE fino ad euro 214.000 (soglia europea) è stato disposto nel rispetto dei seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino al 14 agosto 2020: L'amministrazione aggiudicatrice effettua il confronto concorrenziale mediante invito di almeno sette soggetti idonei individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con le modalità previste dall'articolo 25 bis del D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. Negli affidamenti previsti dagli articoli 24 bis e 25 del D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, il responsabile del procedimento seleziona gli operatori economici, con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'art. 25Bis (Curriculum vitae), <u>tra gli iscritti negli strumenti elettronici o negli elenchi, ove previsti dalla normativa provinciale in materia, sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e degli ulteriori requisiti richiesti. I soggetti sono selezionati nel numero previsto dagli articoli 24 bis e 25, se presenti in tal numero.</u> • A partire dal 14 agosto 2020: L'amministrazione aggiudicatrice effettua il confronto concorrenziale con le modalità previste dall'articolo 25 bis mediante invito di un numero di soggetti idonei compreso tra cinque e dieci, individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, e di quanto previsto dall'articolo 19 ter della l.p. 2/16. Il responsabile del procedimento individua l'affidatario o seleziona gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale <u>tra gli iscritti nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della l.p. 2/16 sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e degli ulteriori requisiti richiesti (Curriculum vitae).</u> 	Art. 25 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				2% - nel caso in cui, fino al 14 agosto 2020, siano stati invitati meno di 7 soggetti e, per procedure successive al 14 agosto 2020, siano stati invitati meno di cinque operatori economici	
B.3	<p>Per importi pari o superiori a 214.000,00, è stata adottata una delle seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO con invito di almeno 5 operatori, per ragioni di estrema urgenza ex art. 63 d.lgs n. 50/16 • ELENCO DEFINITO DALLA GIUNTA PROVINCIALE - DEROGA ALL'ORDINAMENTO PROVINCIALE E STATALE SUI CONTRATTI PUBBLICI: nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria e sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica e per attività di ricerca scientifica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, o consistenti in interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, <u>la giunta provinciale definisce un elenco di lavori, servizi, forniture nonché di servizi di ingegneria e architettura, della provincia, dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni aggiudicatrici compresi nel sistema provinciale integrato previsto dall'articolo 79 dello statuto, per i quali le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020</u> 	<p>Art. 2 commi 1 e 1 bis l.p. 2/20</p> <p>Art. 63 d.lgs n. 50/16</p>				100%- in caso di mancato ricorso alle procedure previste per affidamenti superiori alla soglia UE	

	<ul style="list-style-type: none"> PROCEDURE ORDINARIE (aperta/ristretta) 					
B.4	In caso di affidamenti sopra la soglia europea (euro 214.000,00), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58.30, comma 1, secondo periodo, della l.p. 26/93, l'affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori relativi alle opere e ai lavori previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) (lavori di particolare rilevanza e progetto integrale di un intervento) è avvenuto con procedure distinte salvo diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento.	Art. 58.30 c. 1 l.p. 26/93 Art. 27 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				2% - in caso di affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori con un' unica procedura senza motivazione
B.5	In caso di CONCORSO DI IDEE sono state rispettate le condizioni fissate dall'art. 21 bis della l.p. 26/93 (in caso di importi inferiori alla soglia ue, ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, selezionando almeno 5 soggetti)	Art. 21 bis l.p. 26/93				100%- in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 bis l.p. 26/93
B.6	Nel caso di CONCORSO DI PROGETTAZIONE di lavori pubblici è stata rispettata la seguente condizione: sono stati richiesti esclusivamente progetti con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 36 (concorso di progettazione in due gradi). Se il concorso di progettazione riguarda un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di un piano economico finanziario per la sua costruzione e gestione.	Art. 31 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				100%- nel caso in cui , al di fuori delle ipotesi di deroga, non siano stati richiesti esclusivamente progetti con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare
B.7	AFFIDAMENTO DI COMPITI PREPARATORI, STRUMENTALI ED ESECUTIVI: L'amministrazione aggiudicatrice ha affidato all'esterno i compiti preparatori, strumentali ed esecutivi di cui all'articolo 20, comma 2, della l.p. 26/93 in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) per esigenze cui non poteva essere fatto fronte con personale in servizio, in quanto non presente o comunque non disponibile all'interno della struttura competente; b) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non è risultato possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne	Art. 20 co. 2 l.p. 26/93 Art. 17 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg				100%- nel caso di affidamento all'esterno al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa

C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

C.1	presenza lettera invito/bando/richiesta offerta					100%- in caso di assenza di lettera invito/bando/richiesta di offerta	
C.2	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito/bando e sono conformi alle prescrizioni dell'invito/bando					<p>100%- in caso di mancato rispetto dei termini e l'osservanza dei medesimi avrebbe portato ad una diversa aggiudicazione</p> <p>2%- se l'offerta presentata dall'aggiudicatari o non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera di invito</p>	

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

D.1	<p>Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso:</p> <p>-per affidamenti fino alla soglia di cui all'art. 21 co. 4 l.p. 23/90 (47.000,00 euro);</p> <p>-a far data dal 24 marzo 2020 e fino al 28 agosto 2020, anche per confronti concorrenziali per importi compresi tra euro 47.000,00 ed euro 214.000,00;</p> <p>-a far data dal 28 agosto 2020, anche per affidamenti diretti fino alle soglie indicate dal D.L. 76/2020 e confronti concorrenziali fino alla soglia europea di 214.000,00.</p> <p>Selezione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa</p> <p>- per importi superiori a quello fissato dall'art. 21 co. 4 l.p. 23/90 (superiori a 47.000,00);</p>	<p>art. 16 co. 2 l.p. 2/16 lett. b)</p> <p>art. 6 co. 3 l.p. 2/20 (abrogato a far data dal 28 agosto 2020)</p> <p>art. 3 co. 5 bis l.p. 2/20</p> <p>Art. 2 co. 5 bis l.p. 2/20</p>				100% - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il prezzo più basso	
-----	--	--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - a far data dal 24 marzo 2020 e fino al 28 agosto 2020, anche per confronti concorrenziali per importi compresi tra euro 47.000,00 ed euro 214.000,00 (solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, per la progettazione architettonica); - a far data dal 28 agosto 2020 (e fino al 31.12.21), anche per affidamenti diretti fino alle soglie indicate dal D.L. 76/2020 e confronti concorrenziali fino alla soglia europea di 214.000,00. - per procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia europea di euro 214.000,00. 					
D.2	Le offerte sono state esaminate dal RUP- Seggio di gara o dalla commissione tecnica secondo quanto disposto dalla normativa applicabile	Art. 20 bis e 21 l.p. 2/16 Art. 39 bis l.p. 26/93 Art. 3 co. 5Bis l.p. 2/20 Art. 30 co. 7 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg Art. 37 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10. 2017				100% - nel caso in cui le offerte non sono state esaminate dal RUP- seggio di gara o dalla commissione tecnica
D.3	Correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali)	Art. 24 bis co. 2 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg Art. 30 D.P.P.11				100% - nel caso in cui l'offerta dell'aggiudicatari o sia condizionata o

		maggio 2012, n. 9-84/Leg (per affidamenti sopra soglia) art. 95 d.lgs n. 50/16				parziale	
D.4	Svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale	Art. 25 co. 3 D.P.P.11 maggio 2012, n. 9-84/Leg Art. 40 l.p. 26/93 art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10. 2017 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8				2% - se le offerte sono apparse anormalmente basse ma l'amministrazione aggiudicatrice prima di respingere tali offerte, non ha richiesto per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi delle medesime.	
D.5	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario	Art. 80, 81, 82 e 216 co. 13 d.lgs n. 50/16 art. 22 l.p. 2/16 Decreto MIT del 2.12..2016n. 263 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n.1008 del				100 % - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle	

		<p>11.10. 2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017</p> <p>Linee guida ANAC n. 4/2016</p> <p>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019</p> <p>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020</p>				certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa.	
D.6	<p>La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale 2. capacità economico-finanziaria (indicare se vi è stato avvalimento) 3. capacità tecnico-professionale (indicare se vi è stato avvalimento) 	<p>Art. 83 co. 1 lett. a), b), c) d.lgs 50/16</p> <p>Decreto MIT 2.12.2016 n.n. 263/</p>				<p>100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.</p>	
D.7	presenza aggiudicazione	<p>Art. 22 co. 7 l.p. 2/16</p> <p>Art. 40 bis l.p. 26/93</p>				100% - nel caso di assenza totale di aggiudicazione (ultimo verbale della stazione appaltante,	

		Art. 4bis co. 6 l.p. 2/20 Art. 32 d.lgs n. 50/16				determinazione o deliberazione)	
D.8	comunicazione aggiudicazione	Art. 13 l.p. 2/16 art. 25 l.p. 2/16 art. 76 d.lgs n. 50/16				25% - in caso di mancata comunicazione al vincitore della gara 5% - se il vincitore non è stato formalmente avvertito ma è comunque venuto a conoscenza dell'aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto	
D. 9	presenza del contratto					100% - in caso di assenza del contratto	
D. 10	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto o delle ragioni che ammettono una deroga	Art. 25bis l.p. 2/16 art. 32 c. 9 d.lgs n. 50/16				5% - nel caso in cui, fuori dai casi di deroga consentiti, non sia stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto	
D.11	rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG),	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556				100% - in caso di mancata acquisizione del	

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST SEMPLIFICATA DI CONTROLLO PER AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI FINO AD EURO CINQUANTAMILA

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta):

€ _____

SOMMARIO

1. AFFIDAMENTO DIRETTO

2. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1 – AFFIDAMENTO DIRETTO

DESCRIZIONE		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONF.	NON APPL.	percentuale di riduzione applicabile	NOTE
PRESUPPOSTI		Art. 36, Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 linea guida n.1/2016	Art. 52 co. 9 l.p. 26/93 Art. 179, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg.					
1	è stato acquisito il CUP?						100% se il CUP non è stato acquisito.	
2	L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture è stata previamente autorizzata sulla base di un progetto esecutivo? In alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, è stata autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture necessarie?		Art. 52 comma 4 L.P. 26/1993				25 % - in caso di assenza di progetto esecutivo/perizia	
3	E' ammesso l'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali: a) nel casi di opere, lavori e forniture il cui importo non è superiore a 50.000 euro (o entro le soglie previste dal DL 76/20 e ss.mm.ii per il periodo di emergenza COVID) b) nei casi di somma urgenza di cui all'art. 53 l.p. 26/93 c) se, per ragioni di natura tecnica ivi compresi quelli attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; d) quando la gara o il sondaggio informale preventivamente esperiti sono andati deserti		Art. 179, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg. Art. 52 co. 9 l.p. 26/93 DL 76/20 e ss. mm.ii art. 3 l.p. 2/20				100 % - in caso di affidamento diretto al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa	

4	Presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico		Art. 52 co. 9 l.p. 26/93				5% - nel caso di assenza della richiesta di preventivo/offerta e dell'individuazione dell'operatore economico	
5	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario.	artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs 50/16 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod.delibera n.1008 del 11.10.2017 art. 22 l.p. 2/16 Linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate con delibera 636/2019					100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa. 2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.	
6	Verifica dell'acquisizione del CIG	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012					100% - in caso di mancata acquisizione del CIG	

2 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE REQUISITO		norma nazionale di riferimento	norma provinciale di riferimento	CONFORME	NON CONFORME	NON APPLICABILE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE	NOTE
PRESUPPOSTI								
1	Presenza verbale consegna lavori		Art. 120, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5% - in caso di assenza del verbale di consegna	
2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")	Art. 22, L.P. 26/1993 Art. 112, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg				5%- in caso di assenza della nomina del Direttore dei lavori	
3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione (ove obbligatoria)		Art. 116, D.P.G.P. 11 maggio 2012, n.9-84 Leg Art. 10 comma 8 L.P. 2/2016 Art. 90 d.lgs n. 81/08				5%- in caso di assenza della nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione	
4	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 d.lgs n. 50/16	Artt. 24 e 25 l.p. 26/93 art. 184 D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg				5% - in caso di assenza del certificato di collaudo/regolare esecuzione	

Firma del controllore